Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Martedì, 3 aprile** — **Numero 78**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	60

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1º d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) *della tariffa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 350, concernente le Giunte di vigilanza sui Regi Istituti nautici.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, numero 1086, convertito nella legge 11 giugno 1922, n. 886;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita presso ciascun Istituto Nautico una Giunta di vigilanza la quale viene costituita: dal preside dell'istituto o da chi ne fa le veci; da due commissari governativi nominati dal Ministero della marina e scelti possibilmente fra gli ufficiali della Regia marina e delle

Capitanerie di Porto; di un terzo commissario nominato dalla Provincia ed infine di un quarto commissario nominato dal Comune.

Ove la Camera di commercio od altri Enti contribuiscono alle spese ed all'incremento dell'Istituto, vista l'importanza del contributo, può loro concedersi per decreto del Ministro della marina, che abbiano un Commissario nella Giunta.

La scelta dei commissari eletti dalla Provincia e dal Comune o da altri eventuali Enti contribuenti, deve cadere su persone che appartengono per professione o per ufficio al ceto industriale o commerciale marittimo della Regione.

I Senatori del Regno e i Deputati al Parlamento non possono far parte della Giunta di vigilanza.

Non possono altresì essere membri elettivi della Giunta di vigilanza i discendenti od ascendenti, suocero o genero, fratello o cognato di alcuno dei professori dell'Istituto; nè le persone appartenenti o preposte alle scuole secondarie o ad altre scuole di pari grado o di grado inferiore, nè gli insegnanti privati, anche se siano delegati dai corpi morali nel cui seno si devono scegliere i membri della Giunta anzidetta.

Art. 2.

I membri della Giunta eletti dalla Provincia e dal Comune durano in carica un biennio e possono essere confermati. I due commissari governativi decadono dalla carica per provvedimento ministeriale.

Art. 3.

L'Ufficio della Giunta di vigilanza deve aver sede nello stesso edificio dell'Istituto.

Art. 4.

La Giunta al principio di ogni anno scolastico elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente e il segretario. Se nel corso dell'anno scolastico uno di essi decade dall'ufficio di membro della Giunta, questa provvede subito alla sostituzione.

Art. 5.

La Giunta è convocata sempre dal presidente o, in mancanza di esso, dal vice presidente o dal membro più anziano di nomina. Il presidente compila l'ordine del giorno designando il relatore per ogni singola pratica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e sono valide, in ogni prima adunanza, quando sono presenti la metà più uno dei membri della Giunta, e nella seconda, sullo stesso ordine del giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il segretario stende i processi verbali delle deliberazioni e li firma, insieme al presidente, dopo che sono stati letti ed approvati dalla Giunta nella sed[uta] o in quella immediatamente successiva.

Art. 6.

La Giunta fissa da sè stessa le sue adunanze o[rdina]rie, e in via straordinaria il presidente o il vice pre[si]dente o il membro più anziano, la raduna quando [ne] venga richiesto dal preside, da un ispettore o da un d[e]legato governativo.

Art. 7.

La Giunta ha cura che procedano regolarmente gli affari del proprio ufficio, servendosi anche, se lo crede e d'accordo col preside, dell'opera delle persone impiegate nell'Istituto.

Tutti gli atti e le carte d'ufficio sono ordinatamente conservate dal Preside nel particolare archivio della Giunta e di essi è presa nota in apposito protocollo.

Art. 8.

Alla Giunta di vigilanza spetta:

1° di indicare al Ministero tutte quelle provvidenze di carattere amministrativo, le quali abbiano per iscopo un più proficuo rendimento dei fondi messi a disposizione dell'Istituto;

2° di svolgere ogni attività perchè la Provincia, il Comune e quegli altri Enti che per particolari convenzioni debbano provvedere a contribuire alle spese di mantenimento degli Istituti Nautici, adempiano agli obblighi loro derivanti dalle disposizioni in vigore;

3° di promuovere il concorso di tutte le aziende marinare della Provincia per lo sviluppo professionale dell'Istituto stesso;

4° di consigliare tutte quelle modificazioni all'ordinamento generale scolastico che mirino al risveglio ed al miglioramento dei traffici marittimi, ed alla intensificazione della capacità e della cultura degli allievi.

Art. 9.

Il presidente della Giunta di vigilanza:

1° stabilisce l'ordine del giorno della discussione di ogni adunanza ed è tenuto a dare sollecita esecuzione alle deliberazioni prese;

2° notifica al Ministero per l'approvazione tutti i provvedimenti presi in ordine alle proprie attribuzioni.

Art. 10.

Con la pubblicazione del presente decreto le Giunte di vigilanza attualmente in carica s'intendono decadute.

Art. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, che entrerà in vigore con la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno l'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
THAON DI REVEL.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 576, che estende alle nuove provincie le disposizioni vigenti nel Regno in materia di stato giuridico ed economico dei militari del Regio esercito e della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri, segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati ed estesi:

1° le leggi 2 luglio 1896, n. 254, 8 giugno 1913, n. 601 e 21 marzo 1915, n. 301, ed il regolamento approvato con R decreto 21 luglio 1907, n. 626, sull'avanzamento nel R. esercito;

2° la legge 18 luglio 1912, n. 806 e il regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

3° la legge 17 ottobre 1881, n. 435, che istituì la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali del Regio esercito e il R. decreto 17 ottobre 1881, n. 440, per l'esecuzione della legge medesima;

4° la legge 3 luglio 1904, n. 302, che istituì la posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali del R. esercito, e il R. decreto 10 novembre 1910, n. 911, per l'esecuzione della legge medesima;

5° la legge 25 giugno 1911, n. 617, relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito in servizio attivo permanente, in disponibilità o in aspettativa, e il regolamento per l'attuazione della legge stessa approvato con R. decreto 28 luglio 1911, n. 894;

6° la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, sugli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

7° i Regi decreti-legge 20 aprile e 3 giugno 1920, nn. 458 e 710, relativi alla sistemazione dei quadri degli ufficiali del R. esercito per riduzione di ruoli organici;

8° il regolamento di disciplina militare per il Regio esercito approvato con R. decreto 25 luglio 1907.

Art. 2.

Sono altresì estesi e pubblicati nei territori di cui al precedente articolo:

1° i Regi decreti 16 ottobre 1919, n. 1986, 7 marzo 1920, n. 351, 10 febbraio 1921, n. 125, ed il R. decreto, avente valore di legge, 11 gennaio 1923, n. 10, relativi allo stato dei sottufficiali del R. esercito, nonchè il regolamento sullo stato dei sottufficiali stessi, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145;

2° la legge 21 agosto 1922, n. 1264, che convalida il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, relativo al matrimonio dei sottufficiali del R. esercito e degli appuntati dei carabinieri reali, nonchè il R. decreto 17 febbraio 1907, n. 141, relativo al matrimonio dei militari di truppa del R. esercito, nella parte rimasta tuttora in vigore;

3° la legge 19 luglio 1909, n. 506, che fissa le rafferme per i militari del R. esercito ed il decreto Luogotenenziale, da convertirsi in legge 6 aprile 1919, numero 495, relativo alle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali;

4° il regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 155;

5° il regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del R. esercito, approvato con R. decreto 23 giugno 1910, n. 348;

6° il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo, approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374;

Art. 3.

Sono pure estesi e pubblicati nei territori di cui all'art. 1 le seguenti leggi e regolamenti:

1° la legge 6 marzo 1898, n. 59, relativa all'avanzamento nei corpi militari della R. marina, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444;

2° la legge 29 gennaio 1885, n. 2897 (serie 3ª), che stabilisce la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali dei corpi militari della R. marina, ed il regolamento relativo approvato con R. decreto 20 aprile 1885, n. 3110 (serie 3ª);

3° la legge 11 luglio 1907, n. 473, che istituisce la posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali dei corpi militari della R. marina, ed il regolamento relativo approvato con R. decreto 3 agosto 1909, n. 638;

4° le leggi 28 giugno 1885, n. 3198, e 27 giugno 1909, n. 377, sulla riserva navale ed il regolamento approvato con R. decreto 30 dicembre 1909, n. 865;

5° la legge 16 giugno 1912, n. 606, che estende agli ufficiali dei Corpi della R. marina le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1911, n. 617, che regolano il matrimonio degli ufficiali del R. esercito, ed il rego-

lamento approvato con R. decreto 25 luglio 1912, n. 911;

6° la legge 29 giugno 1913, n. 797, circa l'ordinamento dei Corpi militari della R. marina;

7° il decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1918, numero 218, concernente il reclutamento e l'ordinamento degli ufficiali di complemento dei corpi militari della R. marina;

8° il Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 135, che sopprime i gradi di sotto-ammiraglio e brigadiere generale della R. marina e stabilisce i quadri organici degli ufficiali del servizio attivo permanente della Regia marina;

9° il R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988 (da convertirsi in legge), che approva l'ordinamento del corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della R. marina;

10° il R. decreto 9 maggio 1912, n. 447, contenente disposizioni per il matrimonio dei militari del corpo Reali equipaggi;

11° il R. decreto 29 ottobre 1903, che approva il regolamento di disciplina per i corpi militari della R. Marina.

Art. 4.

Parimenti sono estesi e pubblicati nei territori predetti il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380; il regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, nonchè il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, sulle indennità eventuali del R. esercito e il relativo regolamento esecutivo.

Sono pure estesi e pubblicati nei territori predetti la legge 5 luglio 1882, n. 853 (serie 3), sugli stipendi ed assegni degli ufficiali della R. marina, ed il relativo regolamento, il R. decreto 9 giugno 1907, n. 364, sugli assegni del corpo R. equipaggi, il testo coordinato degli assegni speciali di bordo, approvato con R. decreto 4 maggio 1922, n. 1873, ed il R. decreto 5 febbraio 1922, n. 378, sugli assegni di viaggio e missione del corpo R. equipaggi.

Art. 5.

S'intendono parimenti estesi e pubblicati nei territori di cui all'art. 1 tutte le altre leggi, regolamenti e disposizioni che abbiano comunque modificato le leggi, regolamenti e disposizioni di cui ai precedenti articoli o che comunque abbiano riferimento od attinenza alle leggi, ai regolamenti o alle disposizioni medesime od alle materie dalle stesse regolate.

Art. 6.

Con Nostro decreto successivo sarà regolata l'iscrizione e la sistemazione nei ruoli della forza in congedo di tutti i pertinenti ai territori del cessato Impero austro-ungarico che siano o divengano cittadini italiani e che abbiano comunque prestato servizio nell'esercito o nella marina militare dell'Impero medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DIAZ.
THAON DI REVEL.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 578, che autorizza il Ministero delle poste e telegrafi a concedere ad Agenzie private di corrieri, commissionari e spedizionieri la facoltà di eseguire per conto di terzi il trasporto e la distribuzione di pacchi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto del 24 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto del 10 febbraio 1901, n. 120, e successive modificazioni;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È riservata allo Stato la privativa del trasporto e della distribuzione nell'interno del Regno e per l'estero, di pacchi o piccoli colli, nel limite di peso di chilogrammi venti.

Art. 2.

La disposizione dell'articolo precedente non si applica a coloro che senza fine di lucro, o per speciale incarico, siano latori di pacchi.

Art. 3.

Il Ministro delle poste e dei telegrafi è autorizzato a concedere ad agenzie private di corrieri, commissionari e spedizionieri la facoltà di eseguire per conto di terzi il trasporto e la distribuzione di pacchi verso pagamento in favore dell'Amministrazione stessa di un diritto di centesimi sessanta per ogni pacco per il quale la tariffa fissata dal concessionario non sia superiore a lire otto; di lire una quando la tariffa sia compresa fra le lire otto e le lire venti; di lire una e cent cin-

quanta per quelli con tariffa da lire venti a lire cinquanta; di lire due per i pacchi con tariffa superiore a L. 50.

Art. 4.

Il disposto degli articoli precedenti non si applica alla spedizione dei pacchi affidati, direttamente dai mittenti, alle Ferrovie dello Stato, ovvero alle Società od imprese di trasporto su linee terrestri, acquee od aeree in qualsiasi modo sovvenzionate o sussidiate dallo Stato.

Non sono compresi nella eccezione qui sopra indicata gli accollatari dei trasporti postali con carrozza, cavalcatura, nonchè i procaccia a piedi ed i portapieghi sulle linee ferroviarie e tramviarie le cui stipulazioni sono fatte direttamente con l'Amministrazione postale.

Quando la distribuzione a domicilio dei pacchi di cui al primo comma del presente articolo avvenga per cura di agenzie private, escluse le concessioni fatte dalle ferrovie dello Stato, ogni pacco è soggetto al diritto fisso di centesimi quaranta a favore dell'Amministrazione delle poste.

Il Ministro delle poste e dei telegrafi, con proprio decreto, fisserà le modalità per il versamento tanto di questo diritto che dell'altro indicato all'art. 3, nonchè le norme per l'accertamento da parte dell'Amministrazione dei diritti medesimi.

Art. 5.

Le agenzie di cui agli articoli precedenti sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Qualunque loro contravvenzione alle disposizioni stesse è punita con una pena pecuniaria pari al decuplo del diritto non pagato oltre la sospensione da uno a sei mesi, o nei casi di recidività, la revoca della concessione stessa.

Alle stesse pene pecuniarie sono soggetti gli accollatari dei servizi postali di cui al secondo comma dell'art. 4, salvo l'applicazione delle altre penalità stabilite dai contratti e dalle pubblicazioni.

Le penalità di cui ai precedenti capoversi vengono applicate dall'Amministrazione delle poste.

Contro il provvedimento di sospensione non è ammesso ricorso nè in via amministrativa nè in via giudiziaria; contro il provvedimento di revoca è consentito ricorso solo in via amministrativa.

Art. 6.

Salvo le eccezioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto le pene pecuniarie stabilite dal precedente articolo 5 sono estese ai privati che contravvengono al disposto dell'art. 1 del presente decreto.

Per l'applicazione delle relative pene pecuniarie saranno osservate le norme stabilite dall'art. 87 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto del 24 dicembre 1901 e del relativo regolamento.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° giugno 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
COLONNA DI CESARÒ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 596, concernente il funzionamento degli stabilimenti postali, telegrafici e telefonici.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e dei servizi elettrici, indipendentemente dalle attribuzioni assegnate agli organi direttivi nelle Provincie, provvede all'esecuzione dei suoi servizi nei riguardi del pubblico mediante i seguenti stabilimenti:

Uffici principali.
Uffici secondari.
Ricevitorie.
Agenzie.
Collettorie.
Posti telefonici.

Art. 2.

Sono Uffici principali quegli stabilimenti costituiti nelle sedi delle Direzioni delle poste e dei servizi elettrici od in località speciali designate con decreto Reale, i quali sono retti e disimpegnati da personale di ruolo.

Art. 3.

Sono uffici secondari quegli stabilimenti, che, pur non essendo compresi nella categoria di cui all'articolo precedente, presentano tuttavia carattere di par-

ticolare importanza o per la entità del traffico a cui provvedono, o per la singolare delicatezza dei servizi ad essi affidati, o per le speciali funzioni tecniche che richiede il loro esercizio; di tali stabilimenti la gestione è data in concessione, alle condizioni indicate nei relativi decreti, a privati assuntori i quali abbiano tutti i requisiti corrispondenti alle peculiari esigenze degli uffici loro affidati.

Art. 4.

Sono ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche quegli stabilimenti la cui gestione è commessa a speciali incaricati retribuiti a provvigione, i quali con la qualità di contabili dello Stato e di pubblici ufficiali assumono tutti gli oneri e le responsabilità della gestione in base ad apposito ordinamento approvato con decreto Reale.

Art. 5.

Sono agenzie gli speciali stabilimenti che il Ministro delle poste e dei telegrafi è autorizzato ad istituire nelle località del Regno, che egli ritiene opportune, per l'esecuzione di determinati servizi delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, in base ad appositi capitolati di oneri.

Art. 6.

Le Collettorie sono stabilimenti esclusivamente postali, dipendenti per la parte esecutiva dagli uffici, dalle ricevitorie o dalle agenzie cui sono aggregate, e la cui gestione è affidata ad un agente fuori ruolo che prende il nome di collettore.

Art. 7.

Sono posti telefonici pubblici, quelli che fuori degli uffici, delle ricevitorie o delle agenzie, l'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica istituisce ad uso pubblico, per comunicazioni urbane e interurbane, in base ad apposito regolamento approvato con decreto Reale.

Art. 8.

Con speciali Nostri decreti sarà provveduto a disciplinare l'ordinamento del servizio e le norme per le concessioni ed il funzionamento degli stabilimenti contemplati nel presente decreto.

Art. 9.

Ogni disposizione contraria al presente decreto che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
COLONNA DI CESARÒ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 603, col quale viene modificato l'art. 2 del R. decreto 28 luglio 1911, n. 948, relativo all'ufficio delle leggi e dei decreti presso il Ministero della marina.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 8 aprile 1906, n. 109, che detta norme per la costituzione dei Gabinetti dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato;

Visto il R. decreto 28 luglio 1911, n. 948, che istituisce un ufficio delle leggi e dei decreti presso il Ministero della marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

L'articolo 2 del R. decreto 28 luglio 1911, n. 948, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'ufficio delle leggi e dei decreti è aggregato al gabinetto di S. E. il Ministro ».

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 marzo 1923, n. 606, che autorizza la Cassa di risparmio di Pisa a erogare una somma fino alla concorrenza di due milioni di lire per la costruzione di abitazioni civili.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la domanda presentata dal Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Pisa in data 27 gennaio 1923, perchè detta Cassa di risparmio sia autorizzata ad erogare una somma fino alla concorrenza di due milioni di lire per la costruzione diretta di abitazioni civili;

Considerata la necessità e l'urgenza di favorire nelle attuali circostanze le costruzioni di abitazioni specialmente nei centri maggiori;

Veduto l'art. 15 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, che consente alle Casse di risparmio, con speciale autorizzazione di investire parte delle proprie attività in immobili, oltre quelli adibiti ad uso di loro uffici;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico

La cassa di risparmio di Pisa è autorizzata ad erogare una somma fino alla concorrenza di due milioni di lire per la costruzione diretta di abitazioni civili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 marzo 1923, n. 639, concernente la rinnovazione dei Consigli di determinate istituzioni di previdenza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 41, che reca norme per la rinnovazione delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Ritenuta l'opportunità di procedere per alcuni Consigli o Commissioni anche alla rinnovazione di altre categorie di membri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a procedere alla rinnovazione dei seguenti Consigli e Comitati:

1. Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni.
2. Comitato amministratore della Cassa nazionale di maternità.
3. Consiglio superiore della Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro.

Art. 2.

Per le nomine dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori o degli assicurati saranno osservate le norme stabilite con R. decreto 11 gennaio 1923, n. 41. Con le stesse norme sarà provveduto per la nomina dei rappresentanti delle Società di mutuo soccorso ed istituzioni affini nel Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
CAVAZZONI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 634, che estende alle nuove Provincie talune disposizioni della legge di pubblica sicurezza e del regolamento relativo, nonchè le disposizioni per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore, contenute nel R. decreto 7 novembre 1920, n. 1691.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduto il R. decreto 22 settembre 1922, n. 1304;

Veduto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 166;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno, in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati ed avranno esecuzione:

a) gli articoli 27, 28 e 29, 32, 33, 34, 35 e 36, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 del testo unico della legge sulla pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144;

b) gli articoli 35, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 81 del regolamento della predetta legge, approvato con R. decreto 8 novembre 1889, n. 6157, e modificato con R. decreto 8 novembre 1908, n. 685, e 21 febbraio 1915, n. 172;

c) il regolamento per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie a vapore, approvato con R. decreto 7 novembre 1920, n. 1691.

Art. 2.

All'art. 69 della legge sulla pubblica sicurezza, esteso ai nuovi territori con il presente decreto, è aggiunto il seguente capoverso:

« La disciplina di diritto privato relativa alla nascita, alla costituzione e all'esercizio delle agenzie pubbliche d'affari e degli uffici pubblici di affari in genere non dispensa dall'osservanza delle norme qui stabilite ».

Art. 3.

Le disposizioni del cessato Impero Austro-Ungarico

incompatibili con quelle pubblicate ed estese ai nuovi territori col presente decreto sono abrogate.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 644, che apporta variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, della guerra e della marina, per l'esercizio 1922-923 in dipendenza dell'istituzione del Commissariato per l'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62, che costituisce il Commissariato per l'aeronautica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri della guerra e della marina e col Commissariato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1922-923, sono apportate le seguenti diminuzioni di stanziamento:

Cap. n. 37. Servizi aeronautici militari	65.000.000 —
Cap. n. 38. Spese per l'aeronautica civile	25.000.000 —

Le disponibilità in conto residui relative ai capitoli su indicati sono rispettivamente diminuite di L. 11.600.000 e di L. 15.700.000.

Art. 2.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1922-923, sono apportate le seguenti diminuzioni di stanziamento:

Cap. n. 55. Servizio aeronautico - Indennità al personale	300.000 —
Cap. n. 56. Servizio aeronautico - Mantenimento in efficienza del materiale di volo e suo rinnovamento - Materiale per l'esercizio e la manutenzione	4.100.000 —
Cap. n. 57. Servizio aeronautico - Manutenzione e miglioramento degli impianti, hangars, ecc.	900.000 —

Art. 3.

In corrispondenza delle diminuzioni apportate agli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e della marina ai termini dei precedenti articoli 1 e 2, sono istituiti sotto la nuova rubrica: « Spese per l'aeronautica », nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1922-923, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62, i seguenti capitoli con gli stanziamenti per ciascuno indicati:

Spese per l'aeronautica

Parte ordinaria.

Cap. n. 121-*bis*. Stipendi ed assegni fissi al personale - (Spese fisse)	100.000 —
Cap. n. 121-*ter*. Spese generali (d'ufficio, di rappresentanza, di copiatura a cottimo, sussidi, casuali, varie)	2.100.000 —
Cap. n. 121-IV. Indennità varie (aeronautiche di tramutamento, di missioni all'estero e all'interno, di carica e tecniche)	13.100.000 —
Cap. n. 121-V. Spese relative al mantenimento ed alla rinnovazione del materiale mobile, provvista di materiali di consumo, mercedi di lavoro, studi ed esperienze varie	50.245.000 —
Cap. n. 121-VI. Spese relative al mantenimento, all'ampliamento ed al restauro degli immobili, aeroscali, idroscali; fitti, canoni; risarcimento di danni	16.200.000 —
Cap. n. 121-VII. Spese relative al traffico aereo; studi ed esperienze rete aerea, sorveglianza linee aeree civili, gare, concorsi, statistiche, controlli movimento aereo, servizi postali, premi e sussidi di incoraggiamento, sovvenzioni, propaganda, contributi	2.750.000 —
Cap. n. 121-VIII. Spese per le scuole di aviazione	10.420.000 —
Parte straordinaria.	
Cap. n. 157-*bis*. Spese per retribuzioni, paghe ed indennizzi al personale avventizio	355.000 —
Cap. n. 157-*ter*. Indennità caro-viveri al personale di ruolo ed avventizio	30.000 —
	95.300.000 —

Al suindicato capitolo n. 121-V « Spese relative al mantenimento ed alla rinnovazione del materiale mobile, ecc. » è inoltre assegnato il fondo, in conto residui, di L. 27.300.000.

Art. 4.

È concessa al Commissariato per l'aeronautica, fino a tutto l'esercizio 1923-924, la facoltà di imputare i pagamenti sul fondo dei residui fino a suo totale esaurimento ed indi sullo stanziamento di competenza, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative ad esercizi precedenti.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
THAON DI REVEL.
DIAZ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 28 marzo 1923, n. 645, concernente la costituzione della R. Aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62 che istituisce il Commissariato per l'Aeronautica;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Commissario per l'Aeronautica, Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri della guerra, della marina e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituita la R. aeronautica che comprende tutte le forze aeree militari del Regno e delle Colonie.

Essa avrà una propria uniforme e propri distintivi di grado e di specialità.

Essa fa capo a tutti gli effetti al Commissariato per l'aeronautica. Il personale della R. aeronautica è soggetto alle disposizioni disciplinari e penali stabilite per i militari del R. esercito e della R. marina.

Art. 2.

La R. aeronautica consterà di un Comando generale della R. aeronautica e dei dipendenti Comandi di squadra aerea e di Divisione aerea che comprenderanno:

Stormi di aeroplani da caccia;
Stormi di aeroplani da bombardamento notturno;
Stormi di aeroplani da bombardamento diurno;
Stormi di aeroplani da ricognizione;
Stormi di idrovolanti;
Un gruppo di dirigibili;
Una scuola della R. aeronautica, costituita da una accademia della R. aeronautica e da una scuola di applicazione alle specialità;
Centri (depositi di aeronautica) e servizi.

Art. 3.

Il personale della R. aeronautica si divide in tre categorie:

a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) truppa.

Il personale delle prime due categorie si divide in navigante e non navigante.

I gradi degli ufficiali naviganti verranno indicati con la carica aeronautica da essi ricoperta, secondo la precedente tabella.

L'equiparazione di ciascuna carica con i gradi corrispondenti del R. esercito e della R. marina è la seguente:

Comandante di squadra aerea pari a generale di corpo d'armata e a vice ammiraglio, comandante in capo di dipartimento marittimo.

Comandante di squadra aerea pari a generale di divisione e a contrammiraglio comandante M. M.

Comandante di divisione aerea pari a generale di brigata e a contrammiraglio.

Comandante di stormo pari a colonnello e a capitano di vascello.

Vice comandante di stormo pari a tenente colonnello e a capitano di fregata.

Comandante di gruppo pari a maggiore e a capitano di corvetta.

Comandante di squadriglia pari a capitano e a tenente di vascello.

Tenente di squadriglia pari a tenente e a sottotenente di vascello.

Sottotenente di squadriglia pari a sottotenente e a guardiamarina.

I gradi della R. aeronautica sono equiparati, a tutti gli effetti disciplinari e della reciproca subordinazione ai corrispondenti gradi del R. esercito e della R. marina, come sopra indicati.

L'equiparazione tra cariche aeronautiche e gradi del R. esercito e della R. marina sarà raggiunta gradualmente.

Transitoriamente il Commissariato dell'aeronautica potrà conferire le predette cariche anche ad ufficiali rivestiti di grado inferiore a quello cui sono equiparati dalla disposizione sopracitata.

Art. 4.

Le nomine e le promozioni degli ufficiali ai vari gradi della R. aeronautica saranno fatte secondo le norme stabilite dall'art. 58 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 5.

Gli stipendi e le indennità varie degli ufficiali naviganti sono quelle dei gradi corrispondenti del R. esercito e della R. marina.

Gli assegni dei gradi di aeronautica decorrono dalla data fissata nel decreto di nomina o di promozione, secondo le norme stabilite dall'art. 5 del R. decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2079.

Art. 6.

E' stabilita una indennità mensile di volo di lire 900 da corrispondersi a tutto il personale navigante della R. aeronautica quando sia in attività di volo.

Art. 7.

L'arruolamento del personale nella R. aeronautica avverrà con le norme che saranno pubblicate. In quanto non sia già stabilito nel presente decreto gli emolumenti saranno fissati con decreto Reale emanato di concerto col Ministro delle finanze.

Art. 8.

I reparti della R. aeronautica assegnati al R. esercito ed alla R. marina ed al Ministero delle colonie per esercitazioni e per effettivo impiego avranno l'ubicazione e la costituzione che sarà stabilita d'accordo con lo stato maggiore del R. esercito e della R. marina.

Detti reparti pur seguitando a far parte integrale della R. aeronautica, saranno per l'impiego, la disciplina ed il servizio locale, alla dipendenza dei Comandi del R. esercito, della R. marina o coloniali destinati ad impiegarli.

I rimanenti reparti aeronautici dipenderanno dalle autorità militari territoriali per quanto riguarda il servizio territoriale.

Dette dipendenze saranno regolate da apposito regolamento che verrà concretato col Commissariato della R. aeronautica d'accordo con lo stato maggiore del R. esercito e della R. marina.

Art. 9.

I provvedimenti necessari alla composizione della R. aeronautica, all'arruolamento, alle istruzioni del personale sono di competenza del Commissariato per l'aeronautica. La composizione delle unità aeree destinate ai servizi del R. esercito e della R. marina, sia nei riguardi dei tipi che nella quantità d'apparecchi e di aeronavi, nonchè nei riguardi dei campi e delle basi di appoggio, sarà concordata dal Commissariato della R. aeronautica con lo stato maggiore del R. esercito e della R. marina. I programmi per le istruzioni di reparti specializzati, destinati ai servizi del R. esercito e della R. marina, saranno stabiliti previo concerto con lo stato maggiore del R. esercito e della R. marina.

Art. 10.

Il Ministero della R. marina avrà facoltà, previ accordi col Commissariato dell'aeronautica, di destinare a titolo temporaneo suoi ufficiali al servizio aereo, allo scopo di costituirsi un nucleo di specialisti nell'impiego dell'arma aerea marittima. (Studi guerra aeromarittima ed equipaggiamento di velivoli imbarcati sulle navi, di apparecchi siluranti e delle aeronavi in servizio nella R. marina). Analoga facoltà è data al Ministero della guerra per quanto riguarda l'aviazione terrestre.

Art. 11.

Lo Stato maggiore del R. esercito e quello della R. marina distaccheranno un ufficiale presso il Commissariato dell'aeronautica per assicurare il necessario collegamento.

Art. 12.

Il Commissariato dell'aeronautica ha la facoltà di trattenere in servizio, a sua domanda e alle condizioni di grado, assegni e trattamento attuali, il personale di aeronautica già dipendente dal Ministero della guerra, salvo la situazione di grado, assegni e trattamenti da farsi in base agli articoli 4, 5, 6, del presente decreto. Il personale non trattenuto dal Commissariato per l'aeronautica sarà rinviato alle rispettive armi di provenienza e riassumerà il grado e l'anzianità che aveva nelle armi stesse.

Per quanto riguarda il personale della R. marina il passaggio avverrà dietro domanda individuale per coloro che si troveranno nelle condizioni prescritte dal Commissariato per l'aeronautica. Gli ufficiali ed i sottufficiali del R. esercito e della R. marina che entreranno a far parte della R. aeronautica avranno il diritto di rientrare nel R. esercito e nella R. marina entro un periodo massimo di tre anni dal loro passaggio riprendendo il loro posto di anzianità nei ruoli del Regio esercito e della R. marina. Analogamente la R. aeronautica potrà eliminare entro lo stesso limite massimo di tre anni, gli elementi provenienti dal R. esercito e dalla R. marina, che non ritenesse idonei.

Art. 13.

Con ulteriore decreto saranno stabiliti gli assegni per i singoli gradi della gerarchia di ufficiali, sottufficiali e truppa non navigante, di concerto col Ministro delle finanze.

Art. 14.

Il Commissariato della R. aeronautica è autorizzato a bandire i concorsi per l'ammissione del personale ad esso occorrente.

Art. 15.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria al presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
THAON DI REVEL
DIAZ.
DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione e Regio decreto che scioglie il Consiglio d'amministrazione dell'Università agraria di Palombara Sabina (Roma).

Relazione di S. E. il Ministro per l'agricoltura a Sua Maestà il Re in udienza del 1° marzo 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio d'amministrazione dell'Università agraria di Palombara Sabina (Roma).

SIRE!

Il patrimonio collettivo pervenuto alla popolazione di Palombara Sabina in provincia di Roma, per effetto dell'affrancazione degli usi civici di semina, pascolo e legnatico sull'ex feudo della Floral di proprietà Torlonia, è stato finora goduto, ed amministrato da una sola classe degli ex utenti e cioè dai soli boattieri, di cui esclusivamente si compone quella Università agraria.

La utilizzazione di questo patrimonio collettivo, in effetto, non ha arrecato alcun vantaggio nè all'agricoltura nè al paese, in quanto che i boattieri stessi non si sono curati di apportare miglioramento alcuno nei terreni dell'Ente e non hanno mirato ad altro che a sfruttare e depauperare il patrimonio fissando, d'altro canto, i corrispettivi di utenza nella misura minima possibile.

Oltre a ciò, e nonostante le esortazioni e gli inviti dell'autorità, la classe dei boattieri non ha voluto mai modificare il regolamento organico per estendere il diritto di utenza ai contadini, i quali reclamavano insistentemente di partecipare anche essi al godimento dei beni pervenuti dall'affrancazione delle servitù di cui usufruiva tutta la popolazione.

Ora, in conformità delle nuove disposizioni contenute nel Regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1472, il diritto di utenza per i terreni collettivi pervenuti da affrancazioni di usi civici spetta a tutti i capi famiglia che esercitano, e quindi è necessario modificare opportunamente il regolamento organico dell'Università agraria di Palombara Sabina; tale provvedimento però non sarebbe indiscutibilmente adottato, come non lo è stato finora, nonostante anche le minacce di provvedimenti di ufficio, dall'Amministrazione attuale dell'Ente agrario, composta di soli boattieri.

Infine, da una recente ispezione eseguita presso quell'Amministrazione, si è accertato un grave disordine in tutti gli atti riguardanti la gestione dell'Ente per parecchi anni.

In questo stato di cose, allo scopo di addivenire alla modifica del regolamento organico e provvedere al riordinamento dell'Amministrazione si manifesta necessario promuovere lo scioglimento di quel Consiglio d'amministrazione, al che si provvede con l'unito decreto che mi onoro sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra e col quale viene nominato R. commissario per la temporanea gestione e ricostituzione dell'Ente medesimo il sig. ing. Mario Girelli.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la relazione del Nostro Ministro per l'agricoltura, con la quale si propone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Palombara Sabina, in provincia di Roma, con la conseguente nomina di un R. commissario per la temporanea gestione dell'Ente;

Veduto l'art. 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397;

Veduti gli articoli 323 e 324 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. D. 4 febbraio 1915, n. 148);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Palombara Sabina, ed è nominato Regio commissario per la temporanea gestione dell'Ente il signor ing. Mario Girelli.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE CAPITANI D'ARZAGO.

Proroga di poteri

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri della Commissione straordinaria per la provincia di Firenze.

SIRE!

Le elezioni per il rinnovamento del Consiglio provinciale di Firenze, iniziatesi il 18 febbraio u. s., non potendo essere ultimate per tutti i mandamenti della Provincia entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 323 della legge comunale e provinciale, mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri della Commissione Reale nominata con R. decreto 19 novembre 1922 per la provvisoria amministrazione di quella Provincia.

Nel frattempo potranno anche predisporsi i lavori di separazione delle attività e passività dell'Azienda provinciale in seguito alla rettifica della circoscrizione della Provincia, attuata con R. decreto in corso di pubblicazione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto, in data 19 novembre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio provinciale di Firenze;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Firenze è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 51. dal 18 al 24 dicembre 1922

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Alessandria	Alessandria	—	1	—	1
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Aquila degli Ab.	Sulmona	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	—
Brescia	Brescia	—	3	—	4
»	Chiari	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	1	—	1	—
Messina	Castroreale	—	1	—	1
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	1
Napoli (a)	Castellammare di S.	—	1	—	1
»	Pozzuoli	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Potenza (a)	Potenza	1	—	2	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	—	2	—	2
Torino	Torino	—	1	—	1
		4	14	5	15
	Carbonchio sintomatico				
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
		—	3	—	3
	Afta epizootica				
Alessandria	Alessandria	2	2	3	2
»	Asti	2	1	2	2
»	Casale Monferrato	3	2	3	4
»	Novi Ligure	—	1	—	1
»	Tortona	1	1	1	2
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	2	—
Belluno	Belluno	2	—	4	2
»	Feltre	1	1	5	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica				
Bergamo	Bergamo	4	—	6	1
»	Treviglio	9	—	16	1
Bologna	Bologna	4	3	6	4
»	Vergato	1	—	1	—
Brescia	Breno	1	—	3	2
»	Brescia	17	5	43	22
»	Chiari	8	1	9	7
»	Verolanuova	5	2	9	3
Caserta	Caserta	—	1	—	2
Como	Como	4	3	5	3
»	Lecco	11	2	16	5
»	Varese	1	1	1	1
Cremona (a)	Casalmaggiore	4	—	8	2
»	Crema	3	3	4	3
»	Cremona	5	2	6	4
Cuneo	Alba	1	—	1	1
»	Saluzzo	1	—	1	—
Ferrara	Ferrara	1	—	1	—
Firenze	Firenze	4	2	4	4
»	San Miniato	1	—	1	—
Genova	Genova	3	—	6	2
Lucca	Lucca	4	1	11	3
Mantova	Mantova	7	4	7	14
Milano	Abbiategrasso	1	1	1	1
»	Gallarate	—	1	—	1
»	Lodi	8	8	10	13
»	Milano	[illegible]	2	3	2
»	Monza	[illegible]	1	1	1
Modena	Mirandola	2	—	6	3
»	Modena	1	2	1	4
Napoli (a)	Castellammare di S.	1	—	1	—
Novara	Biella	—	1	—	1
»	Novara	8	1	21	3
»	Pallanza	1	—	1	—

Segue Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Novara	Varallo	—	1	—	1
»	Vercelli	3	2	3	5
Padova	Padova	8	1	12	2
Palermo (a)	Termini Imerese	1	—	4	—
Parma	Borgo S. Donnino	4	1	4	5
»	Parma	2	—	2	1
Pavia	Mortara	6	2	8	5
»	Pavia	6	5	8	10
»	Voghera	5	5	6	6
Perugia	Orvieto	1	—	2	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	—	4	—	4
»	Piacenza	2	2	2	3
Pisa	Pisa	5	1	10	2
»	Volterra	2	—	4	—
Porto Maurizio	Porto Maurizio	1	—	1	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	2	—
Roma	Roma	1	1	7	1
Rovigo (a)	Adria	1	—	1	—
»	Rovigo	1	—	2	—
Salerno	Campagna	—	1	—	2
Siena	Montepulciano	2	—	2	—
»	Siena	2	—	3	—
Torino	Ivrea	1	—	1	—
»	Torino	1	2	2	5
Treviso	Treviso	—	4	—	4
Udine	Cividale del Friuli	—	1	—	1
»	Udine	3	4	4	7
Venezia	Venezia	4	5	5	8
Verona	Verona	7	4	9	15
Vicenza	Vicenza	1	1	1	2
		209	102	336	219

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Aquila degli Abr.	Sulmona	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	1	—	1	—
		3	—	3	—

Malattie infettive dei suini

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Aquila degli Ab.	Aquila	1	—	4	2
Arezzo	Arezzo	1	1	20	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Campobasso (a)	Campobasso	—	1	—	2
»	Larino	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	1	—	2	—
Forlì (a)	Cesena	1	—	7	—
»	Rimini	1	—	1	—
Pavia	Mortara	—	1	—	1
»	Pavia	—	1	—	1
Perugia	Perugia	1	—	1	—
Pisa	Pisa	—	1	—	1
Potenza (a)	Melfi	3	—	6	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Siena	Siena	4	—	15	—
		18	7	62	9

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Aquila degli Ab.	Aquila	2	—	3	—
»	Avezzano	1	—	2	—
»	Sulmona	1	—	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	3	—
Belluno	Belluno	1	—	11	—
»	Feltre	1	—	1	—
Potenza (a)	Matera	—	1	—	1
»	Melfi	1	—	1	—
Roma	Roma	3	—	7	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
		12	1	30	1

Morbo coitale maligno

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Bergamo	Treviglio	2	—	4	—
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
		3	—	5	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Farcino criptococcico.					
Avellino	**Avellino**	1	—	2	—
Bari delle Puglie	**Bari**	2	—	2	—
»	**Barletta**	2	—	2	—
Campobasso (a)	Campobasso	1	—	1	—
»	Isernia	1	—	1	—
Genova	Spezia	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	3	—	6	—
Messina	Messina	1	—	3	2
Napoli (a)	Casoria	2	1	3	2
»	Castellammare di S.	2	1	4	1
»	Napoli	5	—	22	1
»	Pozzuoli	2	—		—
Palermo (a)	Palermo	1	—	70	—
Salerno	Sala Consilina	1	—	1	—
»	Salerno	3	—	3	—
		27	3	128	7
Rabbia					
Alessandria	Casale Monferrato	—	1	—	1
Ancona	Ancona	—	1	—	5
Bari delle Pug. (b)	Bari	2	1	3	1
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Firenze	Pistoia	—	1	—	1
Girgenti	Bivona	1	—	1	—
»	Sciacca	1	—	1	—
Lecce	Brindisi	—	1	—	1
Macerata	Macerata	2	—	2	6
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Napoli (a)	Castellammare di S.		1	—	1
»	Napoli	—	1	—	4
Palermo (a)	Palermo	1	—	2	—
Perugia	Spoleto	—	1	—	1
Ravenna (b)	Faenza	1	—	2	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	—	1	—	1
Venezia (b)	Venezia	1	—	1	—
		9	11	12	24

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Vaiuolo ovino.					
Aquila degli Ab	**Aquila**	5	—	9	—
»	**Avezzano**	7	—	33	—
Avellino	S. Angelo dei	1	—	1	—
Bari delle Puglie	**Barletta**	2	—	4	—
Campobasso (a)	Campobasso	2	—	4	—
»	Isernia	1	—	3	—
»	Larino	1	—	1	—
Potenza (a)	Lagonegro	1	—	1	—
»	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	6	—
»	Velletri	1	—	1	—
		24	—	65	—
Colera dei polli.					
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	—	1	—	4
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Messina	Castroreale	1	—	5	—
Modena	Modena	1	—	1	2
Pesaro Urbino	Pesaro	1	—	2	—
Teramo	Teramo	1	—	5	—
		4	2	13	7
Morva					
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Napoli (a)	Napoli	1	—	2	—
»	Pozzuoli	—	1	—	1
Roma	Roma	—	1	—	2
Rovigo (a)	Rovigo	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
		[illegible]	2	5	
Influenza del cavallo.					
Girgenti	Girgenti	1	—		—
Aborto epizootico.					
Modena	Modena	1	—	3	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	13	18	20
Carbonchio sintomatic	3	3	3
Afta epizootica	39	311	555
Malattie infettive dei suini	15		71
Morva	5	6	8
Farcino criptococcico	9		135
Rabbia	15	20	36
Rogna	6	13	31
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	3	3
Vaiolo ovino	6	24	65
Morbo coitale maligno		3	5
Influenza del cavallo	1	1	1
Aborto epizootico	1	1	4
Colera dei polli	6	6	20

(a) I dati si riferiscon alla settimana precedente.
(b) Mal tt sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente, dall'11 al 17 dicembre 1922.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Venezia Giulia	Pola	—	1	—	1
»	Gradisc	—	1	—	1
		—	2	—	2
Carbonchip sintomatico					
V. nezia Trident.	Cavalese	—	1	—	1
	Silandro	—	1	—	1
		—	2	—	2
Afta epizootica.					
Venezia Giulia	Gorizia (città)	—	1	—	1
»	Gorizia	4	—	4	—
»	Monfalcone	4	—	7	—
»	Pola	3	—	10	—
»	Postu	1	—	14	—
»	Sesana	1	—	1	—
»	Trieste	1	—	1	1
Venezia Trident.	Caval	—	1	—	1
		14	2	37	3
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Giulia	Monfalcone	—	1	—	1
»	Parenzo	2	—	4	—
»	Postu a	1	—	1	—
Venezia Trident.	lzano	—	1	—	1
»	Bressanone	—	1	—	2
»	Trento	—	1	—	1
		3	4	5	5
Rogna.					
Venezia Trident	Bressanone	1	—	1	—
Colera dei polli.					
Zara	*Zara*	1	—	2	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	2	2	2
Carbonchio sintomatico	2	2	2
Afta epizootica	8	16	40
Malattie infettive dei suini	6	7	10
Rogna	1	1	1
Vaiuolo ovino	—	—	—
Colera dei polli	1	1	2

MINISTERO DELLE FINANZE

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Rettifiche d'intestazione. — **3ª pubblicazione.** — **(Elenco n. 28.)**

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consol 0/0	111526	155 —	*Roll Alfonso* fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Lo Re *Aurelia* fu Alfonso, ved. *Roll*, dom. a Messina	*Rol Alfonso-Antonio* fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre, Lo Re *Amalia* fu Alfonso, ved. *Rol* dom. a Messina
»	111527	155 —	*Roll Giacomina* fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Lo Re *Amelia* fu Alfonso, ved. *Roll* dom. a Messina	*Rol Giacomina-Alessandra* fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Lo Re *Amalia* fu Alfonso ved. *Rol* dom. a Messina
» » » »	197797 172018 172019 197798	10 — 135 — 45 — 30 —	Candioto Giovanni fu *Pietro*, minore sotto la patria potestà della madre Mascari Chiara di Francesco, ved. Candioto, domic. a Termini Imerese (Palermo), con usufrutto vitalizio a Mascari Chiara di Francesco, ved. di Candioto *Pietro* dom. a Termini Imerese. N. B. — L'ultima rendita è libera da usufrutto	Candioto Giovanni fu *Ignazio-Pietro* ecc. come contro, con usufrutto vitalizio a Mascari Chiara di Francesco, ved. di Candioto *Ignazio-Pietro* ecc. come contro. N. B. — L'ultima rendita è libera da usufrutto

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 febbraio 1923

Il direttore generale: **GARBAZZI.**

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 31 marzo 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	132 88	**Dinari**	—
Londra	93 68	**Corone jugoslave**	—
Svizzera	369 30	**Belgio**	114 80
Spagna	306 20	**Olanda**	—
Berlino	0 0937	**Pesos oro**	—
Vienna	0 03	**Pesos carta**	—
Praga	60 50	**New York**	20 —

Oro 385 90

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79 89	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88 49	—

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Direzione generale dell'agricoltura

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Govone, in provincia di Cuneo, sono state, con decreto del 2 aprile 1923, estese al territorio di detto Comune le norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, e negli articoli 10 a 14 del relativo regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

INSERZIONI

Società anonima

Ferrovie Lombardo-Emiliane

SEDE IN ROMA

Capitale L. 500.000 versato

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale straordinaria, che avrà luogo in Roma, piazza SS. Apostoli, n. 49, presso la sede sociale, il giorno 21 aprile 1923, alle ore 14, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale sociale a L. 6.000.000 e conseguente modificazione dell'art. 5 dello statuto sociale.
2. Proposta di modificazione degli articoli 9 e 17 dello statuto sociale.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che risultano iscritti nel libro dei soci.

Roma, 30 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12548 — A pagamento.

Società Anonima Ferrovie Lombardo-Emiliane

Sede in Roma

Capitale L. 500.000 versato

Il Consiglio d'amministrazione nella sua seduta del 30 marzo u. s. ha deliberato il richiamo dei residui 7/10 sulle 5000 azioni da L. 100 costituenti il capitale sociale.

Il versamento dovrà effettuarsi il giorno 18 aprile 1923 presso la sede sociale, piazza SS. Apostoli n. 49.

Il Consiglio d'amministrazione.

12549 — A pagamento.

Società anonima indirizzi Montaldi

TORINO

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 21 aprile 1923, ore 15, nei locali della sede sociale, via Principe Tommaso num. 4, Torino, ed, occorrendo una seconda convocazione, per il giorno 23 aprile, stessa ora e luogo, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di due amministratori.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi.

Torino, 31 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12552 — A pagamento

Società anonima italiana alimentare

S. I. A.

IN LIQUIDAZIONE

Milano

Capitale L. 40.000 — interamente versato

CONVOCAZIONE

di assemblea generale ordinaria degli azionisti

per il giorno 22 aprile 1923, alle ore 10 presso il sig. avv. Antonino Russo via Carlo Alberto n. 31, Milano, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio (in liquidazione) chiuso il 21 febbraio 1923.
3. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti.

Determinazione dell'emolumento.

Il deposito delle azioni per l'accesso all'assemblea deve esser fatto entro il giorno 16 aprile 1923 presso il liquidatore in via Buonarroti n. 12.

Occorrendo una seconda convocazione si terrà la domenica susseguente nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Milano, 29 marzo 1923.

Il liquidatore.

12559 — A pagamento.

Società generale elettrica della Sicilia

Anonima

Sede in Taormina

Capitale L. 50.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di seconda convocazione e in assemblea generale straordinaria di prima convocazione per il giorno 21 aprile 1923, ore 11 e 30, presso gli uffici della Società in Milano, Foro Bonaparte n. 21, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori.
5. Determinazione dell'indennità al Consiglio d'amministrazione per l'esercizio 1923.
6. Nomina di 5 sindaci effettivi e di 2 supplenti.
7. Retribuzione ai sindaci per l'esercizio 1923.

Parte straordinaria:

8. Proposta di aumento del capitale sociale fino a L. 80,000,000 e deliberazioni relative, con la conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.
9. Proposta di emissione di obbligazioni e deliberazioni relative.
10. Proposta di modificazione agli articoli 7 e 16 dello statuto sociale e deliberazioni relative.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti che posseggono azioni al portatore dovranno depositarle in conformità dell'art. 9 dello statuto sociale, entro il 13 aprile 1923 presso le casse della Società in Milano, oppure presso le casse della Società italiana per le strade ferrate meridionali a Firenze, presso le casse delle sedi di Catania, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino della Banca commerciale italiana, del Credito italiano, del Banco di Roma e presso la Banca Zaccaria Pisa di Milano.

Milano, 30 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

12554 — A pagamento.

"LA FIDUCIA"

Società anon. italiana di assicurazioni e riassicurazioni

Capitale L. 2.000.000 – versati 3/10

Sede in MILANO – via Monforte n. 2

Gli azionisti della Società «La Fiducia» sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria e straordinaria che avrà luogo in Milano, via Monforte 2, presso la sede sociale, il giorno 21 aprile 1923, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Assemblea ordinaria:

1. Relazione degli amministratori.
2. Relazione dei sindaci.

3. Approvazione bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina e retribuzione dei sindaci per l'esercizio 1923.
5. Varie.

Assemblea straordinaria:
1. Modificazione agli articoli 11 e 18 dello statuto sociale.

Il consigliere delegato.

12556 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA PETRIANO (S. A. P.)

Impresa idro-elettrica

SEDE IN ARENA

Provincia di Catanzaro

Capitale sociale lire 600.000

Avviso di convocazione ordinaria dell'assemblea

I signori azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 21 aprile 1923 alle ore 9, in prima convocazione, e per il medesimo giorno, alle ore 10, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Arena, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Nomina dei consiglieri d'amministrazione.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere eseguito entro tutto il giorno precedente la riunione, presso l'ufficio della Società.

Arena, 27 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12557 — A pagamento.

Lavanderia a vapore

ANONIMA IN VICENZA

Capitale Lire 1.030.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

A seguito del rinvio dell'assemblea degli azionisti tenutasi il 28 marzo 1923, il Consiglio d'amministrazione, radunatosi nello stesso giorno, ha deliberato di convocare si come convoca gli azionisti in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno di mercoledì 25 aprile 1923, alle ore 10, nella sala della Società tramvie vicentine in Vicenza, Campo Marzio, fissando fin d'ora la eventuale seconda convocazione per le ore 17 dello stesso giorno e nello stesso luogo, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Discussione degli oggetti ai nn. 1, 2, 3.
5. Elezione delle cariche sociali:
   N. 3 amministratori.
   N. 3 sindaci effettivi, n. 2 supplenti.

Parte straordinaria:

Provvedimenti relativi alla sistemazione sociale e deliberazioni.

N. B. Il deposito delle azioni deve essere fatto presso la sede della Società in Vicenza, stabilimento di Porta Monte, entro il giorno 19 marzo.

Vicenza, 29 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

12558 — A pagamento

Banca provinciale di Cuneo

Società anonima

Capitale L. 500.000 versato

Gli azionisti della Banca provinciale di Cuneo sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede della Società, corso Nizza, n. 6, Cuneo, per il giorno di venerdì 20 aprile 1923, alle ore 10 (in prima convocazione) ed eventualmente pel giorno di venerdì 27 aprile in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di amministratori sorteggiati.
5. Nomina dei sindaci.

Cuneo, 30 marzo 1923.

Per la Amministrazione
Il presidente
Tepore.

12561 — A pagamento.

Società anonima Ferro e Metalli di Palermo

Capitale L. 4.950.000 interamente versato

Avviso di convocazione
di assemblea degli azionisti

Per deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 15 marzo 1923, l'assemblea straordinaria ed ordinaria degli azionisti è indetta per il giorno 21 aprile 1923, alle ore 12 in prima convocazione, ed occorrendo, alle ore 15 in seconda convocazione, nella sede della Società in Palermo, Piazza Santa Cecilia, col seguente

Ordine del giorno:

1. Parte straordinaria:

a) Decisione circa la valutazione delle esistenze patrimoniali, ai sensi del deliberato dell'assemblea del 12 aprile 1922.

b) Aggiunta dell'art. 6 dello statuto della Società.

2. Parte ordinaria:

a) Discussione, approvazione o modifica del bilancio per l'esercizio 1922 e deliberazioni relative, udite le relazioni dell'Amministrazione e dei sindaci.

b) Comunicazioni della presidenza.

c) Nomina di 3 consiglieri in sostituzione degli uscenti e di 2 consiglieri in sostituzione dei dimissionari.

d) Nomina di 5 sindaci titolari e 2 supplenti.

N. B. — Ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, possono intervenire all'assemblea i possessori di una o più azioni depositate almeno cinque giorni prima della riunione dell'assemblea nella Cassa della Società, ovvero presso le sedi di Palermo della Banca commerciale italiana, della Banca nazionale di credito, del Credito italiano, facendo pervenire in quest'ultimo caso alla sede della Società il certificato dell'avvenuto deposito non più tardi del 24 aprile 1923.

Palermo, 29 marzo 1923.

Il direttore generale
Disma Vergara.

12562 — A pagamento.

Società idroelettrica Val di Magra

Capitale L. 300.000

Anonima

SEDE ALLA SPEZIA

Avviso di seconda convocazione
dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti
del 19 aprile 1923

I signori azionisti della Società idroelettrica Val di Magra sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria (seconda convocazione) presso la sede sociale alla Spezia - via Spallanzani n. 5 - per il giorno 19 aprile 1923, alle ore 17, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.

2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di un consigliere.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della loro retribuzione.

Parte straordinaria:

Oggetto unico:

Proposta di modificare l'art. 6 dello statuto sociale e deliberazioni relative.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno presentare le loro azioni entro il 14 aprile 1923, presso la Cassa sociale alla Spezia.

Da tale obbligo sono esclusi i titolari delle azioni nominative per i quali il diritto d'intervenire all'assemblea è determinato dalla iscrizione nel libro dei soci.

Spezia, 29 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12563 — A pagamento.

CONVOCAZIONE

Società anonima Agenzia italiana servizio cambi

SEDE IN MILANO

Capitale sociale Lit. 30.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria che si terrà al 21 (ventuno) aprile 1923, alle ore 17 1/2 in Milano, nella sede sociale, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di anticipato scioglimento della Società, oppure di aumento del capitale sociale.
2. Modifiche allo statuto per cambiamento di ragione sociale, numero dei membri del Consiglio di amministrazione e loro attribuzioni, aumento del capitale sociale, scopi sociali, sede sociale, in caso di non scioglimento.
3. Nomina del o dei nuovi membri del Consiglio e del Collegio sindacale, in caso di continuazione dell'esercizio.
4. Nomina del liquidatore in caso di scioglimento.

Il Consiglio d'amministrazione.

12564 — A pagamento.

Società anonima per la distillazione legno

Capitale L. 600.000

Sede sociale in MILANO
Passaggio Centrale, 2

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 20 aprile 1923, ore 16, presso la sede sociale, onde deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
4. Determinazione dell'emolumento spettante ai sindaci.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923.
6. Dimissioni dell'intero Consiglio d'amministrazione e discarico agli amministratori.
7. Nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Parte straordinaria:

1. Provvedimenti in relazione all'art. 146 del Codice di commercio:
   a) eventuali limitazioni del capitale sociale;
   b) eventuali anticipato scioglimento della Società e nomina di uno o più liquidatori.
2. Eventuale riduzione del numero degli amministratori.
3. Eventuali modifiche statutarie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti devono depositare le loro azioni presso la sede sociale, oppure presso la spettabile Banca Italia di credito e valori sede di Milano non oltre il giorno 14 aprile 1923.

Occorrendo una seconda convocazione, questa s'intende fin d'ora fissata per il giorno 21 aprile 1923, stesso luogo ed ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

12566 — A pagamento

Società anonima Carsana e C.

Capitale L. 4.000.000

SEDE MILANO

Avviso di convocazione
dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti

I signori azionisti della Società anonima Carsana e C. sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di sabato 28 aprile 1923, ore 14, nella sede sociale in via Silvio Pellico n. 12 - Milano - allo scopo di deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 4.000.000 a L. 6.000.000, mediante emissione di numero 20.000 azioni da L. 100 cadauna.
4. Modifica dall'art. 6 dello statuto sociale.
5. Varie.

Per intervenire all'assemblea occorrerà avere depositate le azioni presso la sede sociale 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.

Qualora l'assemblea di 1ª convocazione non risultasse legalmente costituita, essa viene fin d'ora convocata per il giorno 5 maggio 1923, nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

12568 — A pagamento.

Banca Italiana Importatori Esportatori

Società anonima

Capitale Lire 2.200.000

Sede in Genova

Avviso di convocazione

Si avvertono i signori azionisti che essendo andata deserta l'assemblea generale ordinaria e straordinaria di prima convocazione indetta per 31 marzo, quella in seconda convocazione avrà luogo il giorno 21 aprile 1923 p. v., alle ore 14, nella sede sociale in Genova, via XX Settembre n. 34, per deliberare sullo stesso ordine del giorno, e cioè:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti,

Parte straordinaria:

Nomina di amministratori oppure eventuale scioglimento anticipato della Società colla relativa messa in liquidazione e conseguente nomina di uno o più liquidatori e determinazione dei relativi poteri.

Il deposito delle azioni della Società per avere diritto ad intervenire all'assemblea sopraindicata in seconda convocazione dovrà essere fatto presso la sede della Società o presso la spett. Banca Nazionale Francese per il commercio estero filiale di Genova entro il 15 aprile 1923.

Genova, 31 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12590 — A pagamento.

DINO SACERDOTI E C.

Società anonima

SEDE IN ROMA

Capitale L. 50.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede sociale, in Roma, via del Leone n. 15, per il giorno 21 aprile 1923, ore 16, onde discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio d'amministrazione circa l'omologazione della precedente deliberazione di aumento di capitale.
2. Aumento del capitale sociale da L. 50.000 a L. 2.000.000 e conseguente modificazione dell'art. 5 dello statuto sociale.
3. Elezione di un amministratore ed eventuale nomina del presidente e di un amministratore delegato.
4. Varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni nelle casse sociali entro il giorno 15 aprile 1923.

In mancanza del numero legale l'assemblea di seconda convocazione rimane sin d'ora fissata per il giorno 2 maggio 1923 ore 16.

Saranno validi i depositi di azioni eseguiti per l'assemblea di prima convocazione ed i nuovi depositi potranno essere eseguiti entro il giorno 26 aprile 1923.

Roma, 3 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12591 — A pagamento.

Società Italiana di navigazione " G. Rossi ,,

Società anonima

SEDE IN ROMA

Via Milano, 24

Capitale sociale L. 1.125.000 interamente versato

Assemblea ordinaria degli azionisti

2ª convocazione

L'assemblea ordinaria degli azionisti, convocata per il giorno 28 marzo 1923, non ha potuto essere tenuta, non essendo rappresentata la quantità minima di azioni fissata dallo statuto sociale.

Pertanto detta assemblea è riconvocata per il giorno 17 aprile, alle ore 15, presso la sede sociale in Roma, via Milano, 24, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori.
5. Determinazione del compenso fisso al Consiglio d'amministrazione (art. 17 dello statuto sociale).
6. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti ed emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1923.

Alla assemblea potranno intervenire tutti i titolari di azioni nominative, che risultino tali dal libro dei soci, a tutto il giorno 11 aprile 1923.

Roma, 3 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12592 — A pagamento.

Società delle tramvie e ferrovie elettriche di Roma

ANONIMA

SEDE IN ROMA - Via Appia Nuova, n. 280

Non essendo riuscita valida l'assemblea dei signori azionisti già fissata per il 31 marzo u. s., essa avrà luogo in seconda convocazione il giorno 20 aprile alle ore 15,30 presso la sede della Società per deliberare sul medesimo ordine del giorno di cui all'avviso sulla *Gazzetta ufficiale* n. 62 del 15 marzo u. s.

Roma, 8 aprile 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

12595 — A pagamento.

Società Cooperativa " Modernissima ,, per case a proprietà divisa

Roma, via Firenze, n. 43

Assemblea generale ordinaria 19 aprile 1923, ore 20, seconda convocazione ore 21.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Bilancio 1922
3. Elezione dei sindaci e dei probiviri.

12594 — A pagamento.

Società Lombarda per la Metallizzazione

ANONIMA

SEDE IN MILANO

Capitale sociale Lit. 250.000 interamente versato

Avviso di convocazione

Essendo andata deserta per la mancanza del numero legale l'assemblea generale ordinaria indetta per il giorno 26 marzo 1923, si invitano i signori soci ad intervenire all'assemblea generale ordinaria e straordinaria indetta per il giorno 18 aprile 1923 in Milano, nella sede sociale di via San Tomaso, n. 6, ore 14.30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

Relazione dell'amministratore delegato e dei sindaci, presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.

Parte straordinaria

Relazione speciale dell'amministratore delegato e deliberazioni relative al bilancio anche in base all'art. 146 del Codice di commercio.

Milano, 27 marzo 1923.

L'amministratore delegato.

12596 — A pagamento.

L'ALBA

Società anonima alberghi diurni

SEDE IN NAPOLI

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria il giorno 18 aprile 1923, alle ore 17, nella sede della Società, in via Santa Brigida n. 72 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposte di cui al comma 4 e 5 dell'art. 158 del Codice di commercio e deliberazioni relative.
2. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
3. Elezione del nuovo Consiglio d'amministrazione, previa determinazione del numero.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni, entro il giorno 12 aprile 1923, presso la sede della Società in Napoli.

Napoli, 1° aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12597 — A pagamento.

Cantiere navale Scoglio Olivi

POLA

Gli azionisti della Società anonima « Cantiere navale Scoglio Olivi » di Pola sono invitati ad intervenire alla 3ª assemblea generale ordinaria convocata a Pola il giorno 24 aprile 1923, ore 13 nella sala

dello Spett. Consorzio dei Negozianti, sita a Pola, via Sergia, n. 38 1° piano, gentilmente concessa, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Presentazione del bilancio e del conto profitti e perdite per l'anno 1922, rapporto dei revisori e deliberazione sul bilancio.
3. Decisione sulla proposta di ripartizione dell'utile netto per l'esercizio 1922.
4. Elezione di un consigliere d'amministrazione.
5. Elezione di due revisori e di due revisori sostituti per il bilancio 1923.

A tenore dell'art. 26 dello statuto sociale gli azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni verso ritiro degli scontrini di legittimazione al più tardi entro il giorno 20 aprile 1923:

a Pola, presso la civica Cassa di risparmio, la Banca cooperativa Giuliana e la Banca della Venezia Giulia;

a Trieste, presso la Banca commerciale triestina e la Banca commerciale italiana.

Pola, 28 marzo 1923.

Pel Consiglio d'amministrazione
Il presidente
D. Stanich.

12589 — A pagamento.

Provincia di Parma

Amministrazione provinciale

AVVISO D'APPALTO

ad unico incanto per la manutenzione di strade provinciali

Nei giorni e alle ore indicate nell'elenco in calce al presente avviso in una sala dell'Amministrazione provinciale, dinnanzi ad un rappresentante dell'Amministrazione stessa, si addiverrà a separati pubblici incanti per l'appalto della manutenzione ordinaria e straordinaria dei lotti di strada sotto indicati per il periodo a far tempo dal giorno della consegna fino al 31 marzo 1925.

L'appalto avrà luogo mediante distinte gare, lotto per lotto, secondo l'ordine stabilito negli elenchi in calce.

L'asta si effettuerà a termini dell'art. 87 lettera A del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, numero 3074 e, cioè, mediante offerte segrete stese su carta bollata da L. 2,40 da presentare all'asta, o da far pervenire in piego sigillato alla Amministrazione provinciale per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte spedite per posta dovranno portare sulla busta ove è segnato l'indirizzo l'indicazione della strada al cui appalto si riferiscono.

Le offerte dovranno portare un tanto per cento di ribasso sul prezzo di appalto applicabile a tutti indistintamente i lavori e le provviste oggetto dell'appalto medesimo.

L'Amministrazione provinciale stabilirà in una propria scheda per ciascun appalto il minimo del ribasso cui si possa arrivare nell'aggiudicazione, che sarà definitiva al primo incanto, quando anche vi sia un solo concorrente, semprechè sia stata superata o almeno raggiunta, per ogni appalto, la cifra di ribasso stabilita nella propria scheda dall'Amministrazione.

L'impresa resta vincolata all'osservanza delle condizioni portate dal capitolato speciale d'appalto e, in quanto alle medesime non siano contrarie, di quelle stabilite dal capitolato generale per lo appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1895 e modificato coi decreti Ministeriali 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921.

I capitolati che dovranno far parte del contratto saranno visibili presso l'ufficio di segreteria dell'Amministrazione provinciale durante l'orario di ufficio.

Per essere ammesso all'asta ogni concorrente dovrà presentare non più tardi delle ore 17 del giorno 14 aprile p. v. domanda in carta bollata da L. 1,20 alla quale dovranno essere allegati:

per i privati imprenditori:

a) l'attestato penale e il certificato di moralità, di data non anteriore di 4 mesi a quella fissata per l'asta;

b) il certificato di idoneità all'eseguimento dei lavori di cui trattasi, rilasciato dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale, oppure dal prefetto o sottoprefetto, e corredato, in quest'ultimo caso, dall'attestato relativo ai lavori eseguiti il certificato e l'attestato non dovranno essere di data anteriore di 6 mesi a quella fissata per l'asta;

c) una dichiarazione in carta libera con cui il concorrente attesti di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le condizioni generali e speciali di capitolato e di avere giudicato i prezzi, nel loro complesso, rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

per le Società anonime e in accomandita per azioni:

1° l'atto costitutivo, lo statuto sociale e l'ultimo bilancio approvato;

2° il certificato della cancelleria del tribunale da cui risulti che non si trovano in stato di fallimento;

3° i certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi da cui risultino i lavori eseguiti;

4° la copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori, corredata dai documenti richiesti alle lettere a) e b).

Per le Cooperative e i Consorzi di cooperative, oltre ai documenti richiesti per le Società anonime per azioni:

Il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio.

Il concorrente dovrà, per ogni singolo lotto al cui appalto intenda concorrere, presentare distinte separate domande, richiamando in ognuna di esse quella a cui si trovano allegati i documenti di rito.

I concorrenti verranno avvertiti dell'ammissione o dell'esclusione loro al domicilio da essi indicato.

I concorrenti ammessi, che non siano Cooperative o Consorzi di cooperative, dovranno esibire al presidente dell'asta la ricevuta del deposito fatto alla cassa provinciale (cassa centrale per le casse rurali cattoliche d'Italia) della cauzione provvisoria nella misura per ciascun lotto indicata negli elenchi che seguono.

Per le Cooperative e i Consorzi di cooperative ammessi, il deposito provvisorio dovrà farsi nella misura dell'uno per cento dell'importo dell'appalto.

L'aggiudicatario dovrà, prima della stipulazione del contratto, presentare o designare la persona di un supplente e provvedere, secondo le modalità stabilite dai singoli capitolati speciali d'appalto, alla regolare costituzione della cauzione definitiva, corrispondente al dieci per cento dell'ammontare complessivo netto dell'appalto.

Per le Cooperative e i Consorzi di cooperative della Provincia la cauzione definitiva sarà costituita mediante ritenuta del cinque per cento sull'importo di ogni rata d'acconto.

Tutte le spese dell'asta, stipulazione del contratto, registrazione, copie ed altro, sono a carico dell'appaltatore.

Sezione Orientale

Lotto 1.

Giorno 23 aprile 1923, ore 9.

Strada degli Argini da Barriera Farini a Lesignano Bagni.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 19.600.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 70.400.
Cauzione provvisoria L. 3500.

Lotto 2.

Giorno 23 aprile 1923, ore 10.

Strada di Calestano dalla Stradella all'abitato di Calestano.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 24.000.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 83.100.
Cauzione provvisoria L. 4100.

Lotto 3.

Giorno 23 aprile 1923, ore 11.

Strada di Colorno da Barriera Garibaldi al ponte in chiatte con-

tro Casalmaggiore (compreso il tratto dal bivio del Viazzone al Po per Sacca).
Lunghezza in metri non comprese le traverse 21.871.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 145.600.
Cauzione provvisoria L. 7000.

Lotto 4.
Giorno 23 aprile 1923, ore 14.
Strada al Confine Massese 1° tronco: dal Pastorello a Selvanizza (compresa la diramazione per Tizzano).
Lunghezza in metri non comprese le traverse 28.991.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 180.000
Cauzione provvisoria L. 9000.

Lotto 5.
Giorno 23 aprile 1923, ore 15.
Strada al Confine Massese 2° tronco: da Selvanizza a Rigoso.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 23.231.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 73.000.
Cauzione provvisoria L. 3500.

Lotto 6.
Giorno 23 aprile 1923, ore 16.
Strada di Corniglio da Langhirano a Corniglio.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 27.351.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 176.000.
Cauzione provvisoria L. 8500

Lotto 7.
Giorno 24 aprile 1923, ore 9.
Strada del Cristo da Barriera Saffi al Forno del Gallo.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 3.680.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 23.000.
Cauzione provvisoria L. 1000.

Lotto 8.
Giorno 24 aprile 1923, ore 10.
Strada Emilia da Strada Elevata per San Prospero all'Enza.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 7.234.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 47.400.
Cauzione provvisoria L. 2000.

Lotto 9.
Giorno 24 aprile 1923, ore 11.
Strada di Fornovo da Barriera Farini alla colonna migliare n. 15 in corrispondenza di Casa Taverna (compreso il tronco di allacciamento al ponte sul Taro contro Fornovo).
Lunghezza in metri non comprese le traverse 23.004.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 122.000.
Cauzione provvisoria L. 6000.

Lotto 10.
Giorno 24 aprile 1923, ore 14.
Strada di Golese da Parma per Golese e Torrile a Colorno.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 18.000.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 55.680.
Cauzione provvisoria L. 2000.

Lotto 11.
Giorno 24 aprile 1923, ore 15.
Strada di Langhirano da Ponte Umberto I fino all'ingresso sud di Langhirano.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 21.985.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 138.000.
Cauzione provvisoria L. 6500.

Lotto 12.
Giorno 24 aprile 1923, ore 16.
Strada di Mantova da Strada Elevata per Sorbolo all'Enza.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 10427.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 46.400.
Cauzione provvisoria L. 2500.

Lotto 13.
Giorno 25 aprile 1923, ore 9.
Strada del Pilastrello: dal Pilastrello alla pista di Montechiarugolo.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 6.133.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 20.800.
Cauzione provvisoria L. 1000.

Lotto 14.
Giorno 25 aprile 1923, ore 10.
Strada di Traversetolo 1° tronco: da Barierra V. E. a Traversetolo.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 17.738.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 79 800.
Cauzione provvisoria L. 4000.

Lotto 15.
Giorno 25 aprile 1923, ore 11.
Strada di Traversetolo 2° tronco: da Traversetolo al Ponte Tondelli.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 11.500.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 47.080.
Cauzione provvisoria L. 2000.

Lotto 16.
Giorno 25 aprile 1923, ore 14.
Strada di Traversetolo 3° tronco: da Ponte Tondelli al Pomello.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 11.994.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 66.860.
Cauzione provvisoria L. 3000.

Sezione Occidentale.

Lotto 17.
Giorno 25 aprile 1923, ore 15.
Strada di Bedonia da Borgotaro a Bedonia.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 13.704.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 96.000.
Strada di Compiano dall'innesto con la strada Bedonia, presso il rio Bertoli, all'ingresso a sud di Compiano.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 860.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 3600.
Totale metri 14.564.
Totale importo L. 99.600.
Cauzione provvisoria L. 5000.

Lotto 18.
Giorno 25 aprile 1923, ore 16.
Strada di Borgonovo da Bedonia a Casale.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 12.067.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 44.000.
Strada di Borgonovo da S. Maria al Taro al rio Malanotte (confine con la provincia di Genova).
Lunghezza in metri non comprese le traverse 3.200.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 15.000.
Totale metri 15.267.
Totale importo L. 59.000.
Cauzione provvisoria L. 3000.

Lotto 19.
giorno 26 aprile 1923, ore 9.
Strada Bedonia-Montevacà da Bedonia al Valico di Montevacà.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 5.960.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 24.000.
Strada di Tornolo dalla Costa di Borio a Tornolo.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 3.400.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 14.000.
Totale metri 9.360.
Totale importo L. 38.000.
Cauzione provvisoria L. 2000.

Lotto 20.
Giorno 26 aprile 1923, ore 10.
Strada di Centocroci dalla testata destra del ponte sul Taro contro Campi al valico di Centocroci.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 13.642.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 36.000.
Strada di Albareto dal palazzo Picenardi ad Albareto.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 4.000.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 18.000.
Totale metri 17.642.
Totale importo L. 54.000.
Cauzione provvisoria L. 2500.

Lotto 21.
Giorno 26 aprile 1923, ore 11.
Strada Borgotaro-Berceto da Borgotaro alla Nazionale di Spezia.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 29.836,45.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 70.000.
Strada del Manubiola dalla stazione ferroviaria di Berceto al ponte di Manubiola.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 4.269.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 24.000.
Totale metri 34.105,45.
Totale importo L. 94.000.
Cauzione provvisoria L. 5000.
Lotto 22.
Giorno 26 aprile 1923, ore 14.
Strada di Busseto da fornace Bizzi, sull'Emilia, per Fontanellato e Soragna a Busseto.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 25.985.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 96.000.
Cauzione provvisoria L. 5000.
Lotto 23.
Giorno 26 aprile 1923, ore 15.
Strada di Cremona 1° tronco: tratto dalla Crocetta a San Secondo.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 15.500.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 54.000.
Cauzione provvisoria L. 2500.
Lotto 24.
Giorno 26 aprile 1923, ore 16.
Strada di Cremona 1° tronco: tratto da San Secondo a Ragazzola.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 11.477.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 38.000.
Cauzione provvisoria L. 2000.
Lotto 25.
Giorno 27 aprile 1923, ore 9.
Strada di Cremona 2° tronco: da Ragazzola all'accesso destro del ponte interprovinciale sull'Ongina.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 13.668.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 32.000.
Cauzione provvisoria L. 1500.
Lotto 26.
Giorno 27 aprile 1923, ore 10.
Strada Emilia, 2° tronco: dall'innesto della strada di Busseto presso Fornaci Bizzi al rio Rimale compreso il tratto di accesso alla stazione di Castelguelfo.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 16.332
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 84.000.
Cauzione provvisoria L. 4000.
Lotto 27.
Giorno 27 aprile 1923, ore 11.
Strada di Medesano dall'innesto con l'Emilia a ponte Recchio all'accesso sinistro del ponte sul Taro contro Fornovo.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 18.018.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 70.000.
Cauzione provvisoria L. 3500.
Lotto 28.
Giorno 27 aprile 1923, ore 14.
Strada di Ongina dall'Emilia oltre lo Stirone per Busseto al ponte sull'Ongina (confine piacentino).
Lunghezza in metri non comprese le traverse 16.288,50.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 52.000.
Cauzione provvisoria L. 2500.
Lotto 29.
Giorno 27 aprile 1923, ore 15.
Strada di Pellegrino 2° tratto, da Salsomaggiore a Pellegrino
Lunghezza in metri non comprese le traverse 16, 90.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 82.000.
Cauzione provvisoria L. 4 00.
Lotto 30.
Giorno 27 aprile 1923, ore 16.
Strada di Pellegrino 3° tronco: da Pellegrino a Varano Melegari.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 13.810.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 52.000.
Cauzione provvisoria L. 2500.
Lotto 31.
Giorno 28 aprile 1923, ore 9.
Strada Pellegrino Luneto da Pellegrino alla Caserma di Luneto sulla provinciale piacentina per Bardi.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 14.850.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 52.000.
Cauzione provvisoria L. 2500.
Lotto 32.
Giorno 28 aprile 1923, ore 10.
Strada di Sissa dal Mattorano a Sissa.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 5467.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 17 000.
Cauzione provvisoria L. 1000.
Lotto 33.
Giorno 28 aprile 1923, ore 11.
Strada di Soragna dall'innesto colla strada Emilia, presso Borgo San Donnino, a Soragna.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 8870.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 30.000.
Cauzione provvisoria L. 1500.
Lotto 34.
Giorno 28 aprile 1923, ore 14.
Strada di Varzi da Fornovo (passaggio a livello della ferrovia Parma-Spezia) a Varsi.
Lunghezza in metri non comprese le traverse 26.855,30.
Importo presunto dell'appalto per anni due L. 88.000.
Cauzione provvisoria L. 4500.
Parma, 27 marzo 1923.

Il commissario prefettizio
Podestà.

12443 — A pagamento.

AVVISO D'ASTA

Il sottoscritto Luigi Ortona di Giuseppe, notaio residente in Barletta, iscritto presso il Collegio notarile di Trani

RENDE NOTO

che per delegazione ricevuta dal rev. canonico don Giuseppe Spera, parroco della parrocchia di S. Maria Maggiore di Barletta, debitamente autorizzato dal Ministro guardasigilli, segretario di Stato per la giustizia ed affari di culto con decreto del 7 febbraio 1923, avranno luogo dinanzi a sè stesso, o chi presiederà all'asta, e nel suo studio in Barletta al Corso Vittorio Emanuele, n. 14 con l'assistenza del richiedente can. Spera, e suo legale, la vendita mediante asta pubblica a duplice esperimento, per l'eventuale aumento del ventesimo, del seguente immobile di proprietà della parrocchia di S. Maria Maggiore di Barletta, e precisamente del

Fondo rustico in tenimento di Canosa, contrada Colavecchia, a 5 km. da Canosa ed a 20 da Barletta, della estensione di ettari 60 ed are 49 pari a versure 49 della misura di Barletta, ogni versura uguale a quella di Regia-corte, cioè ett. 1, are 23 e centiare 45, di natura oliveto-mandorleto con vigneto scorso, confinante da ponente con la via vicinale Colavecchia, da mezzodì con le terre dei sigg. Barbarossa, da settentrione con lo stradino rotabile di proprietà comune, col limitrofo fondo del comune di Canosa.

Fanno parte del fondo poche fabbriche coloniche, in parte dirute, in parte sciupate per la loro vetustà.

E' riportato l'intero fondo in catasto rustico di Canosa; all'articolo 3170 in testa al parroco di Santa Maria Maggiore di Barletta per quota curata sez. A, n. 1, versure 31, imponibile ducati 40.51, sez. A, nn. 2 e 3, versure 18, imponibile ducati 56,56.

Gl'incanti avranno luogo nel giorno 23 aprile corrente anno, alle ore 9 con la continuazione, e nel caso che in detto giorno non possano compiersi saranno continuati nel giorno susseguente 24 aprile 1923, alle ore 9 con la continuazione.

Ben inteso che in caso di aumento di ventesimo sul prezzo della prima aggiudicazione, aumento da apportarsi nel termine

che sarà stabilito nell'avviso della seguita prima aggiudicazione. sarà formato il nuovo avv so d'asta nel quale sarà fissato il giorno in cui avranno luogo i secondi incanti.

L'intero fondo sarà espo to in vendita in sedici distinti lotti ciascuno della estensione sotto riportata, e gli incanti si apriranno sui prezzi segnati a tergo di ciascun lotto, e cioè:

Lotto 1. — Estensione versure 50 o ettari 6,17,25 pel prezzo di L. 35.492.

Lotto 2. — Estensione versure 4 o ettari 4,93 80 pel prezzo di L. 26.578.

Lotto 3. — Estensione versure 3 o ettari 3,70,35 pel prezzo di L. 19.161.

Lotto 4. — Estensione versure 2, o ettari 2,46,90, pel prezzo di L. 12.433.

Lotto 5. — Estensione versure 2, o ettari 2,46,90, pel prezzo di L. 11.250.

Lotto 6. — Estensione versure 2, o ettari 2,46,90, pel prezzo di L. 10.417.

Lotto 7. — Estensione versure 2, o ettari 2,46,90, pel prezzo di L. 10.084.

Lotto 8. — Estensione versure 3, o ettari 3,70,35, pel prezzo di L. 13.790.

Lotto 9. — Estensione versure 3, o ettari 3,70,35, pel prezzo di L. 12.816.

Lotto 10. — Estensione versure 3, o ettari 3,70,35, pel prezzo di L. 11.642.

Lotto 11. — Estensione versure 3, o ettari 3,70,35, pel prezzo di L. 10.466.

Lotto 12. — Estensione versure 5, o ettari 6,17,25, pel prezzo di L. 13.982.

Lotto 13. — Estensione versure 3, o ettari 3,70,35, pel prezzo di L. 10.466.

Lotto 14. — Estensione versure 3, o ettari 3,70,35, pel prezzo di L. 12.516.

Lotto 15. — Estensione versure 3, o ettari 3,70,35, pel prezzo di L. 15.165.

Lotto 16. — Estensione versure 3, o ettari 3,70,35, pel prezzo di L. 17.414.

I detti lotti sono disposti in modo che il primo trovasi al capo posteriore del fondo sul limite del vicino degli eredi Barbarossa o termina col lotto 16, messo sul capo anteriore del fondo e precisamente lungo la via vicinale Colavecchia; tutti corrono dallo stradino rotabile, comune con le terre limitrofe del municipio di Canosa, al grande canale alluvionale che scorre lungo la maggiore lunghezza dell'appezzamento, seguendosi così la stessa direzione dei filari degli ulivi; ed i confini tra i detti lotti cadono nel mezzo ossia ad eguale distanza, o quasi, tra un filare e l'altro degli alberi di olivo.

Le fabbriche e cisterne contigue alle medesime, abbenchè vadano nel lotto 16, restano comuni a tutti i lotti.

I primi incanti si apriranno sui prezzi innanzi indicati, mentre gli eventuali secondi incanti si apriranno sul prezzo del primo deliberamento, aumentato del ventesimo, ove tale aumento venga offerto.

La vendita succennata, autorizzata dal guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, col succennato decreto 7 febbraio 1923 seguirà sotto le seguenti

Condizioni:

1. I sopracennati lotti, quantunque determinati nella loro estensione, pure si vendono a corpo e non a misura senza alcuna responsabilità del Pio Ente venditore se la effettiva e reale estensione di ciascun lotto non si riscontri uguale a quella sopra indicata e per la quale la vendita si effettua.

Gli stessi lotti saranno venduti nello stato in cui ora si ritrovano e si posseggono dall'Ente venditore, con tutte le servitù inerenti.

Gli aggiudicatari, a proprie spese, dovranno eseguire il distacco di detti lotti, apponendovi i termini lapidari, senza responsabilità alcuna del venditore.

2. Gli incanti non si inizieranno se per ciascun lotto non vi saranno almeno due oblatori, e gli aumenti non potranno essere inferiore a L. 200.

3. Per concorrere agli incanti occorre depositare presso il sottoscritto il decimo del prezzo iniziale d'incanto e le spese approssimative necessarie per la presente procedura, per il verbale d'incanto, stipula istrumento definitivo di quietanza con le relative tasse di registro e trascrizione, assistenza legale questa ultima nella misura dell'1 % sull'ammontare del prezzo di vendita compreso in detta assistenza legale l'opera per conseguire l'omologazione tanto del verbale d'incanto che dell'istromento definitivo di quietanza, in modo che nessuna spesa dovrà far carico dell'Ente creditore ma tutto dovrà ricadere sull'aggiudicatario, in proporzione dei valori dei lotti, come dal citato decreto di autorizzazione del 7 febbraio 1923.

L'asta avrà luogo col sistema della candela vergine e sarà aggiudicatario colui che avrà offerto il maggior prezzo.

5. L'aggiudicazione men re vincola l'aggiudicatario non è vincolata per l'Ente venditore se non dopo:

a) che siano venduti tutti i lotti;

b) che gli atti di subasta siano approvati dall'Economato generale dei benefici vacanti in Napoli, e dopo l'omologazione da parte anche dello stesso Economato generale del rogito definitivo, da stipularsi dopo l'approvazione degli atti di subasta di cui sopra.

6. Conseguita l'approvazione degli atti di subasta l'aggiudicatario dovrà, nel termine di cinque giorni dall'invito, presentarsi dinanzi al sottoscritto notaio per la stipulazione dell'istrumento definitivo e versare il residuale prezzo di vendita e le eventuali altre spese. L'intero prezzo sarà a cura del sottoscritto trasmesso dall'Economato generale dei benefici vacanti in Napoli, mercè vaglia del tesoro, intestato al contabile del Portafoglio, per essere detto prezzo investito in rendita pubblica nominativa, o Beneficio Parrocchiale di S. Maria Maggiore.

7. Se l'aggiudicatario non si presenterà nei cinque giorni per la stipula dell'istrumento definitivo s'intenderà decaduto dall'aggiudicazione e delle spese, ed il parroco Giuseppe can. Spera avrà diritto, senz'altro, a rivendere il lotto in danno dell'aggiudicatario decaduto.

8. Dopo l'approvazione del verbale d'incanto ed istrumento definitivo da parte dell'Economato generale di cui innanzi, si procederà alla trascrizione della vendita, e l'aggiudicatario s'immetterà nel possesso dell'immobile acquistato facendolo a se da quell'epoca, frutti e pagando i relativi pesi.

Dovrà rispettare la locazione in corso fino a 1° dicembre 1923, alla quale epoca il conduttore dovrà rilasciare il fondo come da obbligo assunto con scritta privata del 7 febbraio 1919 reg. il 17 detto al n. 571.

Potrà l'aggiudicatario entrare nel possesso materiale del fondo dopo l'approvazione dell'istrumento definitivo, ma dovrà indennizzare il conduttore del prezzo delle coltivazioni o frutti pendenti, ed il venditore della quota di estaglio che gli spetta.

9. L'estaglio dovuto dal conduttore sarà ripartito fra l'Ente venditore ed aggiudicatario, in proporzione del tempo decorso dall'inizio dell'anno colonico in corso all'epoca del possesso da parte dei compratori.

Ammontare dei depositi da eseguirsi per concorrere agli incanti:

Lotto 1, decimo prezzo L. 3549,20.
Spese L. 7100.

Lotto 2, decimo prezzo L. 2657,80.
Spese L. 5315.

Lotto 3, decimo prezzo L. 1916,40.
Spese L. 3833.

Lotto 4, decimo prezzo L. 1243,30.
Spese L. 2486.

Lotto 5, decimo prezzo L. 1125.
Spese L. 2250.

Lotto 6 decimo prezzo L. 1016,70.
Spese L. 2012.

Lotto 7, decimo prezzo L. 1008,40.
Spese L. 2017.

Lotto 8, decimo prezzo L. 1379.
Spese L. 2558.
Lotto 9, decimo prezzo L. 1281,60.
Spese L. 2564.
Lotto 10 decimo prezzo L. 1164,20.
Spese L. 2329.
Lotto 11, decimo prezzo L. 1016,60.
Spese L. 2033.
Lotto 12, decimo prezzo L. 1393,20.
Spese L. 2107.
Lotto 13, decimo prezzo L. 1045,60.
Spese L. 2093.
Lotto 14, decimo prezzo L. 1251,60.
Spese L. 2503.
Lotto 15, decimo prezzo L. 1516,50.
Spese L. 3033.
Lotto 16, decimo prezzo L. 1741,40.
Spese L. 3483.

Barletta, 23 marzo 1923.

Luigi Ottona di Giuseppe
notaio residente a Barletta.

12159 — A pagamento.

Comune di Cosenza

AVVISO DI APPALTO
ad unico incanto

Il giorno 9 maggio p. v., dalle ore 11 alle ore 12, nel Palazzo municipale dinanzi al sindaco si addiverrà al ricevimento delle offerte per l'appalto dei lavori per la rinverniciatura e per le riparazioni occorrenti ai ponti metallici Alarico e San Lorenzo in questa città.

L'importo presunto complessivo dei lavori è di L. 87.992.50, a base d'asta soggetto a ribasso, oltre L. 10.000 di somme a disposizione dell'Amministrazione.

L'asta avrà luogo ai termini dell'art. 87, lettera A) del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074 e cioè mediante offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2.40, da presentare al l'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca al presidente dell'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente, o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per la posta debbono portare sulla busta, ove è segnato l'indirizzo le parole: «offerta per l'appalto di cui all'avviso del 2i marzo 1923».

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato generale per gli appalti delle opere dello Stato approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1895 e modificato con decreti Ministeriali 1 novembre 1930 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921 e di quello speciale del 30 ottobre 1922.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento anche con un solo offerente.

I lavori dovranno essere iniziati immediatamente dopo avvenuta la consegna e dovranno essere compiuti nel termine di mesi 4.

L'importo dei lavori sarà pagato a rate di L. 20.000 ognuna ogni qualvolta il credito dell'impresa abbia raggiunto tale somma, dopo depurato dalle ritenute.

Per essere ammesso al concorso, ciascun concorrente dovrà far pervenire al sindaco entro il giorno 30 aprile p. v. domanda su carta da bollo da L. 2.40 nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio ed oggetto del presente appalto.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

A) certificato generale del casellario del tribunale competente, in data non anteriore di tre mesi a quella fissata pel ricevimento delle offerte.

B) certificato d'idoneità rilasciato, a norma dei regolamenti vigenti, per le opere dello Stato.

(Da detto certificato deve risultare di avere il concorrente con perizia e diligenza eseguiti per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi).

C) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del domicilio del concorrente, in data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'offerta.

D) dichiarazione su carta semplice, con cui il concorrente attesti di essersi recato sui posti ove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che hanno influito sulla determinazione dei prezzi, e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Le Società anonime e quelle in accomandita, le Società cooperative che intendessero concorrere a beneficiare delle agevolazioni concesse dalle leggi, dovranno presentare la documentazione richiesta per l'ammissione alle aste per opere dello Stato.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta insieme alla partecipazione di ammissione alla gara, una ricevuta della tesoreria comunale di Cosenza o dell'Economato da cui risulti di avere depositato la somma di L. 2.500.000 come cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta e delle spese contrattuali che sono tutte a carico dell'aggiudicatario dell'appalto.

La cauzione definitiva è fissata in L. 5000.

Essa dovrà versarsi alla Cassa depositi e prestiti.

Il deliberatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine che gli verrà prefisso dal Comune, dopo approvato il verbale di aggiudicazione dell'autorità competente.

Da oggi e fino al giorno precedente la presentazione delle offerte, il progetto col capitolato sono visibili nella segreteria comunale, durante le ore d'ufficio.

Cosenza, 26 marzo 1923.

Il sindaco
Mari.

Il segretario generale
Patti.

12493 — A pagamento.

MUNICIPIO DI ISOLA DELLA SCALA

SI RENDE NOTO

che, per ragioni di opportunità resta annullata l'asta per la vendita del fondo Masotti indetta con manifesto del 1° marzo per il giorno 6 aprile p. v.

Isola della Scala, 30 marzo 1923.

Il commissario prefettizio
presidente della Congregazione di carità
Silvestri.

12553 — A pagamento.

Municipio di Castrogiovanni

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto
per l'appalto della teleferica tra l'abitato
e lo scalo ferroviario

SI RENDE NOTO

che alle ore 12 del 21 aprile corrente, innanzi il sottoscritto sindaco ed in una sala del Palazzo di città, si procederà, con aggiudicazione definitiva ad unico incanto, all'appalto per l'asta pubblica della teleferica per il trasporto delle merci tra l'abitato e lo scalo ferroviario - giusta il capitolato regolarmente approvato.

L'incanto avrà luogo per offerte segrete, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato, e l'appalto sarà aggiudicato definitivamente al maggiore offerente di aumento.

L'annuo canone che il concessionario dovrà pagare al Comune e che costituisce la base d'asta, è di L. 9000.

La durata dell'appalto è di anni nove, decorrenti dalla stipula del contratto.

Per il primo anno il concessionario rimane esentato dal pagamento del canone che risulterà dall'aggiudicazione,

Ogni offerta, scritta su carta bollata da L. 2,40 e chiusa in busta suggellata, dovrà contenere l'indicazione dell'aumento, oltre che in cifre anche in lettere, e la dichiarazione di accettare tutte le condizioni del capitolato.

I concorrenti dovranno depositare preventivamente nella tesoreria comunale, a titolo di cauzione provvisoria, la somma di L. 3,00..

La cauzione definitiva, nella misura di L. 9000, in danaro o in titoli del debito pubblico, dovrà essere versata a spese dell'appaltatore, nella Cassa depositi e prestiti.

Tutte le spese dell'asta e del contratto, sono a carico dell'appaltatore.

Infra un anno dalla data del contratto il Comune procederà a sue spese, alla costruzione del piano di accesso alla stazione di arrivo.

Il capitolato e gli atti relativi sono visibili presso l'ufficio di segreteria, durante l'orario di ufficio.

Castrogiovanni, 2 aprile 1923.

Il sindaco
Fonzi

Il segretario capo
Minieda.

12572 — A pagamento.

Municipio di Lioni

Essendo andato ieri deserto il primo incanto per la vendita del materiale legnoso della prima zona "Calvello", di questa montagna comunale per prezzo stabilito in L. 150,458.

Si previene che nel giorno 17 del prossimo aprile, alle ore 10 1/2 antimeridiane, avrà luogo il secondo incanto per la vendita del legname suddetto e si farà luogo all'aggiudicazione, quando anche fosse un solo concorrente, ed in base alle condizioni del capitolato d'oneri relativo, superiormente approvato nonchè alle altre portate dall'avviso d'asta del 10 marzo spirante mese.

I fatali, per l'aumento del ventesimo, scadranno alle ore 12 meridiane del 5 maggio p. v.

Lioni, 30 marzo 1923.

Visto. Il sindaco
A. D'Urso.

Il segretario comunale
Pasquale Verderosa.

12575 — A pagamento.

Provincia di Belluno

Circondario Pieve di Cadore

Comune di Comelico Superiore

AVVISO D'ASTA
per la vendita di prodotti boschivi

Nel giorno di giovedì 12 aprile 1923, dalle ore 10 alle ore 11 ant. dinanzi al sindaco, od a chi per esso, avrà luogo in questo Municipio l'incanto ad unico esperimento per la vendita dei lotti di legname d'abete bianco e rosso specificati nell'elenco sottoriportato.

L'incanto seguirà a schede segrete a sensi degli articoli 87-A e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato e l'aggiudicazione avverrà a favore del migliore offerente anche se vi sarà una sola offerta pari al dato d'asta.

Per adire all'asta i concorrenti dovranno provare di avere versato al tesoriere comunale ed in via d'eccezione potranno versare a chi presiederà l'incanto, l'importo della cauzione provvisoria, dovranno inoltre versare al segretario comunale l'importo delle spese d'asta, contratto e conseguenti tutte a carico degli aggiudicatari.

La vendita sarà fatta alle condizioni fissate rispettivamente dalle deliberazioni consigliari 19 dicembre 1922, n. 457 (Dosoledo) 19 dicembre 1922, n. 458 e 28 ottobre 1922, n. 421 (Casamazzagno) e 19 dicembre 1922, n. 455 (Padola) nonchè dai relativi quaderni d'oneri forestali.

Gli aggiudicatari entro 10 giorni da quello dell'incanto si presenteranno alla stipulazione dei contratti previo versamento di una somma pari al 30 0/0 dell'importo approssimativo.

L'Amministrazione comunale non intende rispondere delle differenze in più o in meno sia in numero che in misura in confronto ai dati descritti nell'elenco seguente:

Lotto 1.

Ombrio (Dosoledo).
Piante martellate n. 1082 — Volume 1558,955.
Prezzo di base d'asta al mc. L. 90.
Importo approssimativo L. 101.005,95.
Deposito cauzionale L. 10.130,60.
Deposito per spese L. 2800.

La consegna in località lì del bosco lungo strada Digon Pian della Mola entro il 31 luglio 1923.

Lotto 2.

Val della Pola (Dosoledo).
Piante martellate n. 220 — Volume 218,035.
Prezzo di base d'asta al mc. L. 80.
Importo approssimativo L. 17.442,80.
Deposito cauzionale L. 1740.
Deposito per spese L. 350.

La consegna in località Piè del bosco, strada Pian della Mola (Tabià) entro il 31 luglio 1923.

Lotto 3.

Salacè (Casamazzagno).
Piante martellate n. 4092 — Volume 6053,875.
Prezzo di base d'asta al mc. L. 100.
Importo approssimativo L. 605.387,50.
Deposito cauzionale L. 60538,75.
Deposito per spese L. 4000.

La consegna a km. 24 in località strada naz. Carnica Monte-croce, in parte entro giugno 1923 il resto entro febbraio 1924.

Lotto 4.

Alla Costa (Casamazzagno).
Piante martellate n. 1683 — Volume 2137,540.
Prezzo di base d'asta al mc. L. 100.
Importo approssimativo L. 213.754.
Deposito cauzionale L. 21.000.
Deposito per spese L. 1800.

La consegna in locali à al km. 27 strada Montecroce e Giso Genova e pel resto strada Colrondo, in parte entro giugno 1923 il resto entro febbraio 1924.

Lotto 5.

Salacè e Alla Costa (Casamazzagno).
Piante martellate cime 700 — Volume 55.000.
Prezzo di base d'asta al mc. L. 60.
Importo approssimativo L. 3300.
Deposito cauzionale L. 300.
Deposito per spese L. 100.

La consegna in località (400 circa) presso il km. 24 strada naz. Montecroce e 300 circa piedi bosco sotto la Croda vicino al torrente, all'approvazione del verbale di aggiudicazione.

Lotto 6.

Chiarerè (Padola).
Piante martellate n. 1531 — Volume 1704,000.
Prezzo di base d'asta al mc. L. 110.
Importo approssimativo L. 187.440.
Deposito cauzionale L. 18.700.
Deposito per spese L. 1500.

La consegna due terzi della merce in località Campotrondo, il rimanente a Col d'Entragho, due terzi entro dicembre 1923, un terzo entro gennaio 1924.

Comelico Superiore, 25 marzo 1923.

Il sindaco
L. Mina.

12578 — A pagamento.

Comune di Lonate Ceppino

AVVISO D'ASTA

di secondo incanto per l'appalto delle opere e delle provviste occorrenti per la strada di accesso dalla frazione Lepori alla stazione ferroviaria di Cairate Lonate

Essendo andata deserta l'asta apertasi oggi per l'appalto di cui sopra

SI RENDE NOTO

che il giorno 23 aprile, alle ore 10, si procederà ad un secondo esperimento d'asta colle norme fissate dal precedente avviso di primo incanto in data 28 febbraio pubblicato nelle forme legali e sulla *Gazzetta ufficiale* n. 55 del 7 marzo e sul Foglio degli annunzi legali della provincia di Como n. 71 del 2 marzo.

L'aggiudicazione avrà luogo anche se si presentasse un solo concorrente.

Lonate Ceppino, 29 marzo 1923.

Il sindaco
cav. uff. Giuseppe Truffini.

Il segretario
Albini Giovanni.

12576 — A pagamento.

Provincia di Perugia — Circondario di Terni

Congregazione di carità di Cesi

AVVISO

di aumento di ventesimo

Si rende noto

che nell'incanto tenutosi il 29 marzo 1923 presso questa Congregazione di carità, giusta l'avviso d'asta in data 10 predetto mese, venne effettuata l'aggiudicazione provvisoria dei seguenti fondi per le maggiori offerte in appresso indicate.

Podere vocabolo Antico

1° lotto detto Antico al sig. Eustachi Prospero per persona da nominarsi per L. 89010.
2° lotto detto Campolungo al medesimo come sopra per L. 15124.
3° lotto detto Vallecantica al medesimo come sopra per L. 6414.
4° lotto detto Puzzacchi al medesimo come sopra per L. 5950.

Podere vocabolo Faraglia

2° lotto detto Spinacceto alto al sig. Gianminonni Filippo per persone da nominarsi per L. 11138,50.
3° lotto detto Spinacceto basso al sig. Eustachi Prospero per persona da nominarsi per L. 9060.

Podere vocabolo Cerreta

Unico lotto al sig. Liberotti Arnaldo per persona da nominarsi per L. 41479.

Terreno vocabolo S. Giovanni

1° lotto a nord al sig. Rossini Pietro per L. 11707,50.
2° lotto di mezzo al sig. Muti Albino per L. 7617.

Terreno vocabolo Tiscino

2° lotto a Valle della Ferrovia al sig. Roncetti Ermenegildo per L. 1232.

Terreno boschivo vocabolo Le Regne

Unico lotto al sig. Eustachi Prospero per persona da nominarsi per L. 730,70.

Terreno boschivo vocabolo Cardarello

Unico lotto al sig. Eustachi Prospero come sopra per L. 359,90.

Fabbricato diruto dell'istituto Stocchi
al sig. Muti Albino per L. 1050.

Vano uso stalla dell'istituto suddetto
al sig. Liberotti Gaetano per persona da nominarsi per L. 600.

Terreno vocabolo Piaggia dell'Istituto Bellini
1° lotto con casa al sig. Valentini Gregorio per L. 11838.
2° lotto al medesimo per L. 3690.

Terreno vocabolo Cerreta della Conf. B. Morte
al sig. Liberotti Arnaldo per persona da nominarsi per L. 915.

Terreno vocabolo Dall'era della Conf. suddetta
al sig. Nevi Ennio per persona da nominarsi per L. 2325 50.

Si notifica perciò che i prezzi suddetti, entro quindici giorni dalla suddetta aggiudicazione provvisoria e cioè entro il giorno 13 aprile p. v. e fino alle ore 12 precise, potranno essere migliorati, purchè l'offerta non sia inferiore al ventesimo del prezzo d'aggiudicazione provvisoria.

Le offerte di miglioramento, su carta da L. 2,40 dovranno essere presentate presso l'ufficio di segreteria della Congregazione, ed accompagnata dal deposito, di cui al precedente avviso d'asta.

Non presentandosi nessuna offerta di aumento, gli aggiudicatari provvisori diverranno definitivi.

Se vi saranno offerte di aumento, si procederà a nuovo incanto sulla base del maggiore prezzo, nel giorno e modo che sarà indicato con apposito avviso, restando ferme tutte le condizioni dell'apposito capitolato e norme indicate nel presente avviso d'asta.

Cesi, 30 marzo 1923.

Il presidente
dott. Giorgi Oddi.

Il segretario
L. Lausi.

12581 — A pagamento.

Asilo infantile G. B. Marini

AVVISO D'ASTA

Alienazione del fondo Renda tenere di Ragusa

Il presidente dell'anzidetto Ente fa noto che il giorno 18 aprile 1923 alle ore 9, nella sede del tesoriere della Congregazione di carità, in via Ruggiero Settimo, n. 20, dinnanzi la rappresentanza della pia opera (Asilo infantile) assistita dal pubblico notaio, si terrà la gara per la vendita delle terre Renda divise in otto lotti.

I lotti saranno posti all'asta uno per volta, col metodo della estinzione delle candele, a norma del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

Procederà innanzi tutto l'asta per la vendita del 1° lotto e così di seguito per ordine numerico.

Descrizione dei lotti

1. Estensione ettari 4,4828.
Piede d'asta L. 57,822.
Con partecipazione all'uso di una cisterna.
2. Estensione ettari 4.3096.
Piede d'asta L. 59,064.
Con partecipazione all'uso di una cisterna.
3. Estensione ettari 5,7705.
Piede d'asta L. 93,129.
Con mandrazzula, concimaia e diritto alla cisterna.
4. Estensione ettari 3.6114.
Piede d'asta L. 55,534.
Due orticelli con case rurali, cisterne, mandre.
5. Estensione ettari 5.0627.
Piede d'asta L. 64,923.
6. Estensione ettari 3,7169.
Piede d'asta L. 48,395.
7. Estensione ettari 4,5164.
Piede d'asta L. 57,641.
8. Estensione ettari 3,9250.
Piede d'asta L. 50,827.

Le offerte di aumento non potranno essere minori al 5 per mille dell'importo del piede d'asta e salvo l'aumento del ventesimo nei giorni 15 dopo eseguita l'aggiudicazione provvisoria.

I concorrenti dovranno depositare nelle mani del notaio la

somma di L. 6000 per ciascun lotto da servire per le spese del contratto d'asta, registrazione, perizia ed altro occasionale quali spese saranno tutte a peso dell'aggiudicatario.

Il fondo Renda sarà venduto in virtù della deliberazione 29 dicembre 1922, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta dell'8 marzo 1923, n. 3143 del capitolato d'oneri contenuto nella detta delibera e della perizia giurata redatta dall'ingegnere-agronomo sig. Giuseppe Pinelli, in data 18 novembre 1922.

Il possesso materiale degli anzicennati lotti gli acquirenti l'avranno al 1° settembre 1924.

Frattanto dal giorno dell'aggiudicazione definitiva fino al 31 agosto 1924 percepiranno il pro-rata delle locazioni in corso.

Gli atti tutti riguardanti la vendita del fondo Renda trovansi depositati nell'ufficio di segreteria dell'asilo Marini ex-convento di Santa Maria di Gesù nei giorni feriali dalle 9 alle 12 per prenderne cognizione gl'interessati.

Detti documenti saranno visibili a tutti dal giorno 2 al 16 aprile 1923.

Ragusa Ibla, 31 marzo 1923.

Il presidente
S. Guarrella.

Il segretario
E. Matarazzo.

12383 — A pagamento

PREFETTURA DI SALERNO

Divisione I - Contratti

AVVISO D'ASTA

SI RENDE NOTO

che, essendo stata annullata la precedente aggiudicazione definitiva, il giorno 20 aprile p. v., alle ore 9, in una sala di questa prefettura, dinanzi all'ill.mo signor prefetto, od a chi per esso, si addiverrà al definitivo esperimento di asta, per la vendita del Materiale legnoso proveniente dal taglio della 2ª sezione cedua del bosco « Montalbino » del comune di Pagani.

La vendita si farà giusta il verbale di assegno dalla R. Ispezione forestale di Salerno e del relativo capitolato approvato con deliberazione della Giunta municipale in data 15 ottobre u. s., in aumento del prezzo di L. 80.000, come da ulteriore offerta presentata a quest'ufficio.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine secondo le norme stabilite nel regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

Ogni offerta in aumento non dovrà essere inferiore a L. 50.

La vendita avrà luogo a corpo e non a misura ed in un sol lotto.

Ogni aspirante per essere ammesso dovrà depositare in numerario od in obbligazioni dello Stato, presso la tesoreria provinciale, a titolo di cauzione provvisoria, la somma di L. 8000 e presentare i seguenti documenti:

1. Domanda al prefetto su carta da L. 1.20.
2. Certificato di buona condotta.
3. Certificato penale.
4. Attestazione d'idoneità rilasciata dall'Ispettorato forestale o dalla Camera di commercio, comprovante che il concorrente è commerciante di legname.
5. Certificato d'identità personale, da esibirsi se richiesto da sottoscritto.

I documenti di cui ai nn. 2 e 3 devono essere di data non anteriore a 4 mesi.

L'aggiudicatario dovrà, al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro tre giorni dalla medesima, presentare il certificato di deposito presso la Cassa DD. e PP. di una cauzione pari al decimo del prezzo di aggiudicazione nonchè un fidejussore ed assoggettarsi a tutte le disposizioni del capitolato generale e speciale visibile in questa prefettura nelle ore d'ufficio.

Il pagamento del prezzo di delibera dovrà essere fatto nei termini indicati dal capitolato e cioè in tre rate eguali.

Tutte le spese d'asta, contratto, consegna e collaudo sono a carico dell'acquirente il quale verserà, giusta il capitolato, la somma di L. 4000 in conto corrente della prefettura, salvo, occorrendo, deposito suppletivo.

Tanto il verbale di aggiudica quanto il contratto che ne conseguc saranno impegnativi per l'aggiudicatario all'atto della loro sottoscrizione.

Qualora l'aggiudicatario venga meno al pagamento del prezzo di aggiudica entro i termini fissati dal capitolato e dal presente avviso, oppure non provveda per la nomina di garante idoneo, sarà, senza bisogno di speciale diffida, dichiarato decaduto dallo appalto con la perdita del deposito provvisorio e ciò senza pregiudizio degli altri provvedimenti per il rinnovamento dell'incanto in suo danno.

Il presidente dell'asta si riserva piena facoltà di escludere chiunque dei concorrenti senz'essere tenuto a dichiararne i motivi.

Salerno, 28 marzo 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Alberto Arcamone

12587 — A credito

Direzione autonoma del genio militare
PER LA R. MARINA DI SPEZIA
Sezione staccata di La Maddalena

Avviso d'asta

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 87 a) e 99 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Si rende noto che nel giorno 16 aprile 1923, alle ore 10, si procederà in Maddalena, nel locale della sezione staccata del Genio militare per la R. marina, in piazza Umberto I, palazzina n. 5, avanti il maggiore capo sezione, o chi per esso, a pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto seguente:

Lavori di ordinario mantenimento, restauri e piccoli miglioramenti degli immobili destinati o da destinarsi ad uso militare nel territorio della piazza di Maddalena per il servizio della R. marina per l'ammontare di L. 160,000 da eseguirsi sino al 30 giugno 1924.

Cauzione L. 16.000.

Stante l'urgenza il periodo di pubblicazione del presente avviso è ridotto a giorni dieci.

L'impresa è vincolata all'osservanza del capitolato d'appalto in data 26 marzo 1923, n. 1, il quale è visibile presso la sezione suddetta in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'asta per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno esibire o far pervenire all'ufficio stesso sotto pena di esclusione, non più tardi del 14 aprile 1923 i seguenti documenti:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per la presente asta rilasciati il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato;

b) un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati, analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli data prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato di idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto, un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta rilasciato se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del Genio militare, o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza o la immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specifica enunciazione dei lavori, loro o dei

ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo o del luogo ove furono eseguiti, ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato e se dettero luogo o no a litigi fra l'amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori, non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente la qualità di cui al 2° capoverso del presente comma b) il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua responsabilità, che, dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà ad ogni modo ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

c) una dichiarazione con la quale il concorrente attesta di essersi recato sui luoghi ove devono eseguirsi i lavori, di avere presa conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, che possono influire sulla esecuzione dell'opera, di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Questa dichiarazione dovrà essere fatta su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso gli uffici appaltanti di essere stati ammessi all'asta.

Qualora il concorrente all'asta non possa provare la sua idoneità, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto, purchè presenti in sua vece una persona che riunisca le condizioni suespresse, ed alla quale si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori mercè apposito atto in carta bollata, con cui questa persona dichiari di assumere tale compito.

L'attestato penale, il certificato di moralità e l'attestato di idoneità sono sempre indispensabili, anche per la persona dell'arte cui l'aspirante intende affidare l'eseguimento dei lavori.

L'Amministrazione militare si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopraindicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Gli aspiranti all'asta dovranno presentare le offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2 firmate e chiuse in piego sigillato.

Le offerte dovranno essere chiaramente espresse, in tutte lettere sotto pena di nullità dei partiti, e non contenere riserve o condizioni.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore del concorrente che avrà presentata l'offerta più vantaggiosa e incondizionata e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta, quando anche vi fosse un solo offerente.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso la tesoreria centrale od in una delle sezioni di R. tesoreria provinciale di Sassari, Cagliari, Livorno Genova, Torino, Milano, il deposito di L. 16.000 in contanti od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato o garantiti dallo Stato, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui viene effettuato il deposito, e presentare poi depositi fatti in tesoreria, la relativa ricevuta al l'ufficio appaltante.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero anche farle pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non saranno presentati e non giungeranno all'ufficio appaltante prima della apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito e prese tata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta, e anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica, l'atto di procura speciale.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati e suggellati e quelli che contengono riserve o condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunziate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

A tutti coloro che avranno presentato le offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione, a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese d'asta, di registro, di copie, ed altre relative sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anteciparne l'importo presunto all'atto della stipulazione del contratto.

La Maddalena, 29 marzo 1923.

Il rag. geometra capo
C. Petromilli.

12542 — A credito.

Municipio di Savona

Sezione Economato

VENDITA AI PUBBLICI INCANTI

di un appezzamento di terreno fabbricabile (lotto 1°) di proprietà comunale, situato all'estremità nord del corso XX Settembre angolo via Giovanni Bono, per costruzione di case di abitazione

In una delle sale del palazzo comunale in Savona, alla presenza del signor sindaco, o di chi per esso, col ministero del segretario comunale, col metodo delle tre candele e colle norme prescritte dal regolamento 4 maggio 1885 sulla contabilità generale dello Stato, si esporrà in vendita, per pubblico incanto, un appezzamento di terreno comunale fabbricabile situato in Savona all'estremità nord di corso XX Settembre, angolo via Giovanni Bono, per la costruzione di case d'abitazione e non altrimenti, in base al sotto indicato prezzo ed alle condizioni tutte indicate nel capitolato generale d'appalto in data 15 febbraio 1922 e nel capitolato speciale d'appalto portante detta data, con annesso tipo planimetrico, visibile presso la Sezione Economato, durante le ore d'ufficio.

La vendita di detto terreno della superficie di mq. 1525 circa, verrà aperta alle ore 15 del giorno 21 aprile p. v., sul prezzo di L. 120 al mq.

Se l'acquisitore entro centoquaranta giorni dalla data della stipulazione del contratto, otterrà la dichiarazione di abitabilità di tutti gli appartamenti costrutti (art. 15 del vigente regolamento d'igiene) ed avrà adempiuto a tutte le obbligazioni del contratto, l'Amministrazione comunale gli restituirà il 50 % della differenza fra il prezzo di aggiudicazione ed il prezzo che ha servito di base all'asta.

In caso diverso detta differenza resterà acquisita al Comune, senza pregiudizio delle maggiori rivendicazioni e domande conseguenti dalla inadempienza.

Condizioni

1. I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare i certificati di aver versato alla tesoreria civica:

a) la somma di L. 13,000 a garanzia dell'asta;

b) la somma di L. 13.000 per le spese dell'asta e di contratto salva liquidazione.

Il deposito a garanzia dell'asta fatto dal deliberatario resterà presso l'Amministrazione comunale fino alla stipulazione del contratto.

I depositi fatti dagli altri concorrenti saranno restituiti appena terminato l'incanto.

La liquidazione delle spese attinenti all'asta ed al contratto avverrà quattro mesi dopo la stipulazione del contratto, salvo il pagamento delle tasse suppletive di registro, che potessero risultare dalla verifica periodica degli stessi per parte dell'ispettore demaniale.

2. Il limite delle offerte di aumento da farsi in ragione deci male sul prezzo sovra indicato, sarà determinato dal presidente all'atto dell'apertura della gara.

3. Chi avrà acquistato a nome di persona da dichiarare dovrà fare la dichiarazione nel termine prescritto dalla legge.

4. L'aggiudicazione della vendita sarà fatta provvisoriamente al miglior offerente.

5. L'aumento non minore del ventesimo sul prezzo per il quale sarà stata aggiudicata provvisoriamente la vendita, dovrà farsi mediante dichiarazione scritta su carta da L. 2,40 accompagnata dalla ricevuta del tesoriere civico comprovante l'effettuato deposito della sovradetta somma di garanzia da presentarsi al segretario comunale non più tardi delle ore 17 del giorno 7 maggio 1923

6. Il deliberatario dovrà pagare l'intero prezzo dell'acquisto all'atto del contratto da stipularsi in quel giorno che verrà fissato dal sindaco o chi per esso.

7. La vendita è fatta a misura e quindi, prima della stipulazione del contratto si addiverrà, in contraddittorio, alla misurazione precisa del terreno.

8 Il terreno sarà consegnato al deliberatario nello stato in cui si trova senza maggiori obblighi pel Municipio, appena sarà stipulato, approvato e registrato il contratto relativo.

9. Le condizioni cui resta subordinata la vendita sono indicate nel capitolato generale e speciale suddetti, i quali faranno parte integrante del contratto.

Savona, 28 marzo 1923.

Il Regio commissario
R. Ferri.

12574 — A pagamento.

MUNICIPIO DI TURI

AVVISO D'ASTA
per l'appalto del servizio dello spazzamento pubblico

Alle ore dieci del giorno 25 aprile 1923 si procederà, dinanzi al sindaco, o chi per lui, nella casa comunale, ad un pubblico incanto, col sistema della candela vergine, allo appalto del servizio dello spazzamento pubblico e raccolta di acque luride e materie di rifiuto per la durata dal giorno dell'approvazione del contratto a tutto il 31 dicembre 1925 ed alle condizioni tutte fissate col capitolato d'oneri votato dal Consiglio comunale con deliberazione 13 dicembre 1922.

Il canone annuale è stabilito in L. 40.000, da pagarsi a rate mensili posticipate.

Le offerte in diminuzione non potranno essere inferiori a L. 80 salvo il ventesimo, scadibile alle ore dodici del giorno 9 maggio 1923.

Le spese d'asta saranno a totale carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà depositare pertanto nella cassa comunale la somma di L. 3000, ed alla stipula del contratto dovrà prestare una cauzione definitiva di L. 5000.

Il capitolato d'appalto è visibile nella segreteria comunale in tutte le ore di ufficio.

L'asta sarà eseguita con tutte le formalità prescritte dal regolamento 4 maggio 1885 sulla contabilità generale dello Stato.

Turi, 31 marzo 1923.

Il segretario
D. Demetrio.

12573 — A pagamento.

Ospedale Omozzoli-Parisetti
REGGIO EMILIA

AVVISO D'ASTA
per vendita d'immobile con aggiudicazione definitiva al primo incanto

Nel giorno 26 aprile 1923, alle ore 16, nell'ufficio d'amministrazione dell'O. P. Ospedale Omozzoli-Parisetti in via Toschi al numero 24 in Reggio Emilia, avanti il sottoscritto presidente o chi per esso, assistito dal notaio, avrà luogo un unico esperimento d'asta pubblica a schede segrete secondo il metodo di cui all'art. 87 lettera A) del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074 per la vendita del seguente immobile di ragione dell'intestato Pio Ente.

Podere denominato « Casetta » posto in villa Coquento del comune di Campagnola Emilia, esteso ettari 10,97,17 pari a biolche reggiane 37 e tavole 39 e coll'imponibile di L. 1200,80, segnato in catasto nel foglio 33 al mappale n. 849 e nel foglio 34 ai mappali nn. 1035, 1144, 1146, 1147, attualmente in affitto agli eredi di Gambarini Gervasio sino all'11 novembre 1925.

L'incanto sarà aperto sul prezzo di L. 245.000 e le offerte in aumento, stese su carta bollo da L. 2,40 non dovranno essere inferiori a L. 1000.

Per l'ammissione all'incanto occorre il previo deposito presso l'esattore tesoriere O. P. (locale Banca popolare) di L. 20 000 a garanzia della stipulazione dell'atto e L. 27.000 in conto spese, le quali spese tutte, d'asta, di registro, di contratto e quant'altre sono a carico dell'aggiudicatario.

Il pagamento del prezzo di aggiudicazione e l'ammissione in possesso avranno luogo colla pubblicazione del rogito di compravendita secondo il deliberato di questa Amministrazione n. 3 in data 17 febbraio u. s. approvato dall'on. autorità tutoria il 14 marzo 1923 n. 2578 e visibile tutti i giorni feriali nelle ore d'ufficio presso la segreteria del P. L.

Reggio Emilia, 26 marzo 1923.

Il presidente
A. Zucchi.

Il segretario
Bedeschi rag. Romeo.

12582 — A pagamento

MUNICIPIO DI SALERNO

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Martedì, 13 aprile p. v., ad ore 14, nella casa comunale, innanzi al sindaco o chi per lui, seguirà l'incanto, a termini abbreviati, per l'appalto del servizio di spazzamento delle vie e piazze della città e di rilevamento e trasporto ai luoghi di discarica delle immondizie di risulta.

La durata dell'appalto è fissata in anni 5, e l'annuo canone, soggetto a ribasso, è di L. 200.000.

L'asta avrà luogo col sistema delle offerte segrete, ai sensi dell'art. 97, lett. *a*), del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e l'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto anche in confronto di un sol concorrente.

Le offerte scritte su carta da L. 2.40 dovranno contenere l'indicazione dell'eventuale ribasso commisurato ad un tanto per cento, in lettere ed in cifre.

L'appaltatore resta vincolato alla rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento e nel capitolato d'oneri, deliberati dal Consiglio comunale con l'atto 12 luglio 1922, n. 250, approvato dalla Giunta P. A. in seduta del 13 ottobre successivo al n. 22839, nonchè nell'atto di Giunta ad urgenza del 23 marzo corrente.

Egli è tenuto ad iniziare il servizio dal giorno in cui gli sarà fatta la consegna, da parte del rappresentante del Comune.

Per essere ammesso all'incanto, ogni concorrente è tenuto ad esibire, non più tardi delle ore 14 del 12 aprile p. v., i seguenti documenti:

a) attestato penale e certificato di moralità di data non anteriore a mesi 4 a quella dell'asta, rilasciato dalla competente autorità;

b) ricevuta comprovante l'eseguito versamento nella tesoreria comunale, per cauzione provvisoria, della somma di lire 15.000.

Nonostante la presentazione dei documenti suddetti, l'Amministrazione si riserva la piena, insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque concorrente, senza essere tenuta a spiegarne le ragioni.

Prima della stipulazione del contratto, la quale avrà luogo nel termine di giorni 10 dall'aggiudicazione l'appaltatore dovrà presentare un supplente fideiussore idoneo e solvibile, di gradimento dell'Amministrazione.

La cauzione definitiva è fissata in L. 20.000 e dovrà essere prestata dall'assuntore, prima del contratto, in contanti od in titoli di rendita del Debito pubblico dello Stato, al valore corrente del giorno del deposito.

In caso di rifiuto o ritardo nella stipulazione del contratto e nella prestazione della cauzione definitiva l'aggiudicatario soggiacerà alla perdita della cauzione provvisoria ed al risarcimento di tutti i danni che il Comune dovesse risentire per effetto di nuovi esperimenti d'asta; e ciò senza alcun atto di messa in mora.

Le spese dell'appalto, nessuna esclusa od eccettuata, cedono a carico dell'aggiudicatario. Epperò i concorrenti dovranno, indipendentemente dalla cauzione provvisoria, depositare prima dell'asta la somma di L. 30.000.

Gli atti inerenti all'appalto sono visibili in segreteria, nelle ore di ufficio.

Salerno, 29 marzo 1923.

Il sindaco
Capone.

Il segretario generale
Sciaraffia.

12579 — A pagamento.

R. Prefettura della provincia di Torino

Avviso d'appalto ad unico e definitivo incanto a termini abbreviati

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 del 16 aprile, in una sala di questa Prefettura, dinanzi al signor prefetto, o chi per esso, e coll'intervento di un impiegato della Direzione provinciale delle poste, addiverrà all'incanto per lo

Appalto generale del servizio dei trasporti postali della città di Torino, per la durata di anni nove, dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1932, e per l'annua somma soggetta a ribasso di lire 899.607.60.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87, lett. *A*, e 90, 5° e 6° capoverso del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che la presiede, per mezzo della posta, ovvero con consegnandolo personalmente o facendolo consegnare, a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per posta debbono portare sulla busta, ove è segnato l'indirizzo, le parole « Offerta per l'appalto trasporti postali », e debbono avere l'indirizzo: Regia prefettura Ufficio contratti.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Le offerte scritte su carta bollata da L. 2.40 e debitamente suggellate dovranno contenere, sotto pena di nullità, tanto in lettere, quanto in cifre, l'indicazione del ribasso percentuale che s'intende fare sulla somma indicata.

L'impresa resta vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato in data 17 marzo 1923, visibile in questa Prefettura (sezione contratti) in tutte le ore d'ufficio.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di tesoreria provinciale la somma di L. 89.960.75, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Questo deposito provvisorio però non sarà restituito all'aggiudicatario, se non dopo eseguite le formalità di cui all'art. 35 del capitolato.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere rimasti aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di tesoreria.

A coloro invece che solo avessero fatto un deposito senza rendersi offerenti, verrà solo rilasciato, dietro esibizione d'una polizza e di un foglio di carta bollata da L. 1.20, un certificato dichiarante che seguì l'asta, senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) certificato penale di data non anteriore a 4 mesi, legalizzato se rilasciato da una autorità giudiziaria di altra Provincia;

b) certificato di buona condotta morale rilasciato dall'autorità municipale del luogo di ultimo domicilio di data non anteriore a 4 mesi legalizzato se rilasciato da una autorità municipale di altra Provincia;

c) un attestato rilasciato da una prefettura o sottoprefettura di data recente, dal quale risulti che il concorrente possiede secondo la pubblica notorietà la pratica ed i mezzi necessari a ben condurre l'impresa.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendano concorrere sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento;

2° a designare la persona a cui intendano affidare la direzione, presentandone i documenti, richiesti sopra, alle lettere *a*, *b* e *c*.

Le Società cooperative ed i Consorzi di cooperative che intendano concorrere alla presente gara, valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, devono produrre pure lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado, per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'Amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto a condurlo a compimento.

Inoltre devono presentare:

1. Copia autentica, cioè estratta da notaio, della deliberazione del Consiglio d'amministrazione, dalla quale risulti la designazione del direttore o del rappresentante legale della Società e dell'incaricato a riscuotere i mandati di pagamento.

Sono dispensati dal presentare tale documento i Sodalizi che abbiano già stabilito per statuto, le persone alle quali tali mansioni competono.

2. I certificati del direttore o rappresentante legale della Società, di cui alle lettere *a*, *b* e *c*; le Cooperative infine dovranno produrre il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio.

Le altre Associazioni o Ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, munito dei documenti di cui alle lettere *a*, *b* e *c*, il quale sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura, sino alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.

La prefettura determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare i danni di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Nel termine di giorni 10 successivi a quello dell'aggiudicazione

il deliberatario dovrà addivenire alla stipulazione del relativo contratto, e prima di tale stipulazione, dovrà prestare la prescritta cauzione definitiva, mediante versamento nella Cassa depositi e prestiti della somma di L. 50,000 in numerario, oppure in titoli dello Stato, secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del regolamento per la contabilità dello Stato, con diffidamento che in caso contrario, incorrerà nella perdita del deposito provvisorio, il quale cederà « ipso jure » a beneficio dell'Amministrazione.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di bollo, registro, ecc., sono a carico del deliberatario.

Per norma dei concorrenti si fa richiamo all'art. 299 del Codice penale.

Torino, 29 marzo 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
avv. G. Inverardi.

13585 — A credito.

Comune di Palma Montechiaro

AVVISO D'ASTA
ad unico definitivo incanto
per l'appalto delle opere e provviste relative alla costruzione di un acquedotto

Nel giorno 15 maggio 1923, alle ore 11, sarà tenuto, nella sala del Consiglio comunale di Palma Montechiaro e dinanzi al sottoscritto sindaco, o chi per esso, quale presidente dell'asta, un pubblico incanto per l'appalto delle opere e provviste che occorrono per la completa costruzione di circa metri 5000 di conduttura potabile, dalla sorgente denominata Ninfa al serbatoio di alimentazione.

Il relativo progetto redatto dall'ing. Attilio Mazzola e debitamente approvato è depositato nella segreteria del Comune, presso cui è visibile nelle ore d'ufficio.

L'importo presuntivo dei lavori da appaltarsi è di L. 711.722,08; il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori stessi è di mesi 18 dalla data del verbale di consegna.

L'asta avrà luogo col metodo delle schede segrete, osservate le formalità del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Chiunque potrà presentare offerte in segreteria od all'atto dell'incanto o trasmetterle in tempo con la posta, in scheda contenente le generalità dell'offerente e la cifra di ribasso anche in tutte lettere, su carta da L. 2,40 sigillata. Nonchè dovrà presentare i seguenti documenti:

a) certificato penale e di buona condotta, questo rilasciato dal sindaco del proprio domicilio, ambi di data anteriore di quattro mesi, al massimo al giorno dell'asta.

b) certificato di idoneità ai sensi dell'art. 2 del capitolato generale a stampa, rilasciato dalla competente autorità prefettizia infra sei mesi anteriore alla data dell'asta.

c) una dichiarazione in carta da L. 2,40 con cui il concorrente attesta di essersi recato sul posto di esecuzione dei lavori di avere preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, delle modalità e percorsi per il trasporto dei materiali nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possano avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e nella esecuzione dell'opera, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) la quietanza dell'eseguito deposito presso la locale tesoreria comunale di L. 15,000 per cauzione provvisoria nonchè del versamento di L. 18,000 in conto spese d'asta, contratto e registrazione che sono a carico dell'aggiudicatario.

L'incanto sarà definitivo anche con una sola offerta, purchè questa sia inferiore od uguale al limite somma risultante dalla scheda municipale.

La cauzione definitiva è del 5 0/0 sull'ammontare netto del ribasso in effettivo o in rendita al corso di Borsa.

Palma di Montechiaro, 27 marzo 1923.

Il sindaco
G. Fiorentino.

Il segretario
A. Grillo.

12577 — A pagamento.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE DI PAVIA

PROVINCIA DI MILANO

Ufficio di Milano

AVVISO

Si rende noto ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161 che l'Amministrazione dell'Ospedale di San Matteo di Pavia con istanza in data 16 marzo 1923 diretta al Ministero dei lavori pubblici ha chiesto la concessione di poter derivare dal Naviglio di Pavia once quattordici di acqua estiva.

Le dette derivazioni si farebbero:

Per l'acqua jemale per 10 once da una bocca esistente in sinistra del Naviglio in località Cassinino, in comune di Mirabello Pavia, appena al disopra del sostegno omonimo, bocca di proprietà del signor Carlo Alberiario e da tempo chiusa e per le altre 4 once dall'edificio esistente nella località stessa di pertinenza dell'Amministrazione dell'Ospedale.

Per l'acqua estiva da quest'ultimo edificio di pertinenza della Amministrazione dell'Ospedale che all'uopo verrebbe allargato.

Le acque così derivate dovrebbero servire a scopo d'irrigazione e verrebbero condotte ai fondi a cui sono destinate a mezzo del cavo Colombara pure di pertinenza dell'Ospedale.

Milano, 30 marzo 1923.

L'ingegnere capo
Angelo Rampazzi.

12570 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

Il tribunale civile e penale di Bergamo con decreto 14 febbraio 1923 n. 315, provvedendo sul ricorso di Inverizzi Annunziata fu Rocco, residente a Almenno San Salvatore, perchè previe le informazioni di rito sia dichiarata l'assenza del proprio marito Rota Battista fu Giovanni già residente ad Almenno San Salvatore, presunto assente da oltre 7 anni, dichiarò prima di avanti ogni cosa superflue le informazioni sulla verità dell'esposto, risultando la presunzione d'assenza da atto già assunto dal pretore di Almenno San Salvatore.

Bergamo 23 febbraio 1923.

avv. Giovanni Baizini.

9794 — A pagamento.

SUNTO

In ordine ad atti 1° febbraio 1923 redatto davanti allo ecc.mo primo presidente della R. Corte di appello di Firenze, omologato il 10 marzo 1923, registrato il 14 successivo, volume 252, numero 3804 (atti giudiziari) la signora Badetti Adelina fu Domenico e fu Gnommi Carolina, nata a Pieve di Terentola il 21 giugno 1819, vedova Pinelli Vespasiano, domiciliata a Cortona, ha adottato la signorina Pinelli Elena fu Igino e Benghi Egle, nata a Fivizzano il 23 febbraio 1892 nubile, domiciliata a Cortona.

Roma, 16 marzo 1923.

avv. Carlo Bordoni.

12176 — A pagamento

(2ª pubblicazione).

Il tribunale di Casale con sentenza 14 febbraio 1923, sull'istanza di Luparia Emilia Anna, dichiarò l'assenza di Raineri Giovanni fu Antonio, residente a Moncalvo (Alessandria).

Casale, 26 febbraio 1923.

avv. Cappa.

8859 — A credito - Art. 420/9 C.

Avviso di adozione

La R. Corte d'appello di Venezia con decreto 12 febbraio 1923 ha pronunziato farsi luogo all'adozione di Ianna Attilio da Mestre, figlio di Ianna Giuseppina, d'anni 18 con punti, da parte di Arduini Annibale chiamato Vittorio di Venezia, di anni 58. Entrambi domiciliati e residenti in Venezia.

Venezia, 29 marzo 1923.

avv Rodolfo Ciconi.

12503 — A pagamento.